# Gazzetta Ufficiale

## DEL REGNO D'ITALIA


**Anno 1913** — **Roma — Martedì, 6 maggio** — **Numero 105**

**DIREZIONE**
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Tel. 11-31

**Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi**

**AMMINISTRAZIONE**
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Tel. 75-91

**Abbonamenti**

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32: semestre L. 17: trimestre L. 9
» a domicilio e nel Regno: » » 36: » » 19: » » 10
Per gli Stati dell'Unione postale: » » 80: » » 41: » » 22
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali
**Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.**

**Inserzioni**

Atti giudiziari . . . . . . . . . . . . . L. 0.25 } per ogni linea o spazio di linea.
Altri annunzi . . . . . . . . . . . . . » 0.30 }
**Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*.**
Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

*Un numero separato in Roma cent.* ***10*** *— nel Regno cent.* ***15*** *— arretrato in Roma cent.* ***20*** *— nel Regno cent.* ***30*** *—* ***all'Estero cent. 35***
*Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.*


### AVVISO.

Per gli effetti di cui all'art. 22 del R. decreto 11 giugno 1908, n. 525, si fa noto a tutti gli uffici ammessi alla gratuita distribuzione degli atti del Governo in fogli sciolti che la Direzione della Casa penale di Roma (tipografia delle Mantellate) ha ora terminata la spedizione dei fogli sciolti dal n. 1 al 200 meno i numeri: 6 — 7 — 8 — 15 — 16 — 17 — 24 — 25 — 26 — 27 — 28 — 29 — 30 — 31 — 32 — 33 — 34 — 35 — 36 — 37 — 38 — 42 — 43 — 44 — 45 — 46 — 47 — 49 — 52 — 53 — 54 — 55 — 56 — 57 — 58 — 59 — 61 — 62 — 63 — 64 — 65 — 66 — 67 — 72 — 73 — 74 — 75 — 76 — 77 — 80 — 92 — 93 — 95 — 96 — 97 — 98 — 99 — 101 — 102 — 103 — 104 — 105 — 106 — 108 — 109 — 110 — 111 — 113 — 114 — 115 — 117 — 120 — 123 — 124 — 126 — 128 — 130 — 131 — 132 — 133 — 134 — 138 — 139 — 140 — 141 — 143 — 144 — 145 — 146 — 147 — 148 — 151 — 152 — 154 — 155 — 160 — 161 — 167 — 168 — 170 — 171 — 172 — 173 — 181 — 184 — 194 — 195 — 196 — 197 — 198 — 199 e 200 che non si distribuiscono in fogli sciolti venendo soltanto inseriti in sunto nella Raccolta ufficiale a volumi.

Gli eventuali reclami per il mancato ricevimento degli atti medesimi dovranno farsi entro un mese dalla pubblicazione del presente avviso.

### SOMMARIO



# PARTE UFFICIALE

## LEGGI E DECRETI

*Il numero 312 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 5 novembre 1911, n. 1247, convertito nella legge del 25 febbraio 1912, n. 83;

Visti la legge 6 luglio 1912, n. 749, e il R. decreto 20 novembre 1912, n. 1205;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per le colonie;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato l'unito regolamento per l'esercizio della pesca marittima nella Tripolitania e nella Cirenaica, visto, d'ordine Nostro, dal ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 marzo 1913.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — BERTOLINI.

Visto, *Il guardasigilli:* FINOCCHIARO-APRILE.

## REGOLAMENTO
## per l'esercizio della pesca marittima nella Tripolitania e nella Cirenaica.

TITOLO I.

### Disposizione generale

Art. 1.

L'esercizio della pesca marittima nella Tripolitania e nella Cirenaica è disciplinato dal presente regolamento e dalle norme che, in conformità di esso, siano emanate dal ministro delle colonie o per sua delegazione dai governatori.

TITOLO II.

### Organizzazione del servizio della pesca

Art. 2.

Il servizio della pesca marittima è affidato alle autorità incaricate del servizio della marina mercantile nella Tripolitania e nella Cirenaica.

Art. 3.

All'esecuzione delle norme contenute nel presente regolamento e all'accertamento delle relative infrazioni concorrono, con le autorità indicate nell'art. 2, le RR. navi, le guardie di finanza e ogni altro agente della forza pubblica.

Per la vigilanza sulla pesca marittima potranno essere assunti in servizio agenti avventizi con la denominazione di guarda-pesca.

Le norme per l'assunzione in servizio di questi ultimi saranno determinate dal ministro delle colonie.

Art. 4.

Le autorità incaricate dell'esecuzione del presente regolamento, il personale delle RR. navi e in generale tutti gli agenti che esercitano la vigilanza sulla pesca marittima hanno facoltà di visitare le navi o barche pescarecce e i luoghi pubblici di deposito e di vendita del pesce e degli altri prodotti della pesca per accertare se sia stata commessa violazione alle disposizioni del presente decreto.

Art. 5.

Per mezzo dei governatori le autorità preposte alla direzione de servizi della pesca nella Tripolitania e nella Cirenaica faranno pervenire annualmente al Ministero delle colonie una relazione su l'esercizio della pesca nelle acque della propria giurisdizione, indicando i risultati ottenuti e facendo le proposte che esse credano opportune nell'interesse dell'industria.

Art. 6.

Il pagamento dei diritti, stabiliti per l'esercizio della pesca dal presente regolamento, sarà eseguito in conformità delle disposizioni contenute negli articoli 100 a 105, 107 e 108 del regolamento approvato con R. decreto 7 dicembre 1896, n. 584, per la esecuzione della legge sui provvedimenti a favore della marina mercantile.

È fatto obbligo di presentare alle autorità ed agli agenti addetti al servizio della pesca i documenti comprovanti l'eseguito pagamento dei diritti.

TITOLO III.

### Polizia per navi e barche da pesca

Art. 7.

Le navi e barche pescarecce degli italiani residenti nella Tripolitania e nella Cirenaica e quelle degli indigeni devono essere inscritte presso gli uffici marittimi portuali.

Art. 8.

Niuno può assumere la direzione di nave o barca da pesca nelle acque della Tripolitania o della Cirenaica se non abbia conseguita la qualifica di marinaio autorizzato alla pesca.

I marinai autorizzati alla direzione di nave o barca addetta alla pesca sono di due classi: quelli per la pesca costiera, cioè esercitata entro un miglio dalla costa e quella per la pesca d'alto mare.

Per ottenere la qualifica di marinaio autorizzato alla pesca occorre:

*a*) essere riconosciuto idoneo dalla autorità marittima;

*b*) possedere un tirocinio di dodici mesi di esercizio effettivo di pesca costiera o di pesca di alto mare, secondo i casi;

*c*) provare di avere da cinque anni la residenza nella Tripolitania o nella Cirenaica.

I cittadini italiani sono esonerati dal requisito indicato nella lettera *c*), e valgono per essi, in Tripolitania ed in Cirenaica, le autorizzazioni al detto scopo conseguite in Italia.

I certificati comprovanti la qualifica di marinaio autorizzato alla pesca sono rilasciati dalla autorità marittima locale.

Art. 9.

Le navi o le barche da pesca di qualsiasi portata devono sempre avere, visibili a distanza, nel centro della vela maestra, il numero d'iscrizione e al disotto il distintivo della circoscrizione marittima. Il numero sarà dipinto con tinta nera indelebile e le cifre saranno dell'altezza non minore di 50 centimetri.

Il distintivo sarà costituito dalla lettera iniziale maiuscola del capoluogo della circoscrizione, di altezza non inferiore a 50 cm., inscritta in un cerchio di diametro non inferiore ad un metro con fascia della larghezza di 7 cm. Il distintivo predetto sarà dipinto in rosso.

Durante la notte le navi e le barche da pesca devono avere i fanali prescritti.

Art. 10.

Le persone proposte alla direzione di navi o barche addette alla pesca delle spugne o del corallo e gli esercenti la pesca del tonno e la pesca nei laghi salsi data in concessione, devono tenere un « giornale di pesca », nel quale saranno indicati, per ciascun giorno di esercizio, le ore e i luoghi di pesca, le quantità e le qualità, a seconda delle varie categorie dei prodotti pescati.

Per la pesca delle spugne devesi anche indicare lo stato sanitario dell'equipaggio.

Le persone preposte alla direzione di nave o di barca da pesca, il proprietario o l'armatore di esse e ogni altro esercente la pesca debbono fornire alle autorità marittime tutte le notizie che potranno essere richieste sulla pesca.

Art. 11.

È proibito di tenere a bordo delle navi o delle barche da pesca:

*a*) armi da fuoco, salvo quelle per le quali si sia ottenuta autorizzazione;

*b*) le materie indicate nell'articolo 14.

TITOLO IV.

### Distanze e divieti generali di pesca

Art. 12.

I pescatori devono tenersi a conveniente distanza gli uni dagli altri, secondo le consuetudini locali, il genere di pesca che esercitano, il modo di funzionare e la forma dei mezzi adoperati.

Le autorità marittime possono anche precisare queste distanze, limitare il numero dei permessi e stabilire un turno fra i pescatori per l'esercizio della pesca, qualora esistano luoghi ricercati ed occupati di preferenza per la maggiore abbondanza di pesce o di altri animali acquatici o per altre condizioni speciali.

Art. 13.

È proibito di pescare:

*a*) nelle zone del mare e negli stagni salsi che siano oggetto di utilizzazione diretta da parte dello Stato o di concessioni o di diritti esclusivi di pesca debitamente riconosciuti;

*b*) nelle zone di rispetto e di esercizio stabilite per le tonnare e per altre pescagioni fisse;

*c*) nell'interno dei porti, salvo speciale permesso delle autorità marittime;

*d*) nelle zone acquee, che a scopo di tutela dei prodotti acquatici siano assoggettate a particolari divieti stabiliti dal presente decreto o dalle norme emanate dal ministro delle colonie o dai governatori;

*e*) nelle zone indicate dalle autorità marittime per riguardi militari, e nei luoghi ove esistono cavi telegrafici sottomarini.

Art. 14.

È proibita la pesca con la dinamite o con altre materie esplodenti, ed è vietato di gettare od infondere nelle acque materie atte ad intorpidire, stordire ed uccidere i pesci e gli altri animali acquatici.

È pure vietata la raccolta e la vendita degli animali così storditi od uccisi.

TITOLO V.

## Pesca dei pesci, dei molluschi e dei crostacei

Art. 15.

I cittadini italiani, gli indigeni e coloro che risiedono da non meno di cinque anni nella Tripolitania e nella Cirenaica possono esercitare in ogni periodo dell'anno la pesca di pesci, molluschi e crostacei nella zona di tre miglia marittime dal lido, salvo l'osservanza delle norme stabilite dal presente decreto.

Art. 16.

L'esercizio della pesca ai sensi del precedente articolo è subordinato alla concessione di un permesso da parte dell'autorità marittima.

Per la concessione del permesso devono essere corrisposti i seguenti diritti:

per ogni scafo di stazza netta non superiore ad una tonnellata L. 2;

per ogni scafo di stazza netta superiore ad una tonnellata L. 5;

per ogni scafo addetto alla pesca con palamitaro e menaidi L. 8;

per ogni ordigno di pesca, impiantato a terra (bilancia, trabucco, ecc.) L. 5.

Il permesso di pesca è valevole per l'anno in cui è stato rilasciato.

Art. 17.

Per l'esercizio della pesca con reti a strascico, anche in tutta la distesa degli algamenti spugniferi, saranno osservate le seguenti disposizioni:

1° che le dette reti si tengano ad una distanza non inferiore ad un chilometro dalle barche che esercitano la pesca delle spugne, e rispettino le norme per la protezione delle tonnare e dei banchi di corallo;

2° che la maglia del sacco delle reti non sia inferiore a venti millimetri di lato;

3° che le navi o barche si tengano ad una distanza di 500 metri dalle località ove si trovano in esercizio di pesca le reti a strascico tirate da terra, e dalle località ove esistano eventuali limitazioni di luogo per l'esercizio della pesca in genere, compresa quella delle spugne;

4° che, al di là del limite fissato dall'art. 15, sia rilasciato dalle autorità marittime di Tripoli, Bengasi e Derna permesso speciale con particolare riguardo alle persone in esso indicate.

Anche le reti a strascico tirate da terra devono avere il sacco con maglia non inferiore a venti millimetri di lato; esse inoltre devono stare distanti 300 metri le une dalle altre, salvo speciali disposizioni dell'autorità marittima.

Per uniformarsi alle disposizioni relative alla maglia delle reti è concesso un periodo di due anni dalla pubblicazione del decreto che approva il presente regolamento.

Art. 18.

Per la pesca con le reti a strascico, in relazione agli articoli 15 e 17, l'autorità marittima rilascia il permesso previo pagamento dei seguenti diritti:

per ogni scafo, anche se si tratta di velieri con motori meccanici L. 15;

per ogni piroscafo con macchina di potenza non superiore a 30 cavalli indicati L. 20;

per ogni scafo a motore o piroscafo di potenza superiore a 30 cavalli indicati L. 30.

Il permesso è valevole per l'anno in cui è rilasciato.

TITOLO VI.

## Pescagioni speciali

CAPO I.

### Pesca delle spugne

Art. 19.

L'esercizio della pesca delle spugne in tutta la distesa degli algamenti spugniferi della Tripolitania e della Cirenaica da parte delle persone indicate nell'art. 15 è soggetto al « permesso » rilasciato dalle autorità marittime di Tripoli, Bengasi e Derna specialmente delegate dal ministro delle colonie.

Tale permesso non può avere durata superiore ad un anno ed è subordinato al pagamento dei diritti stabiliti dagli articoli seguenti.

La detta pesca, a chi ne abbia ottenuto il permesso, è libera in ogni periodo dell'anno; il numero complessivo delle navi o delle barche di ciascuna categoria, degli scafandri e degli altri strumenti di pesca delle spugne sarà fissato dal ministro delle colonie.

Il ministro delle colonie potrà determinare di volta in volta il numero delle barche, degli scafandri e degli strumenti da pesca che possano essere impiegati da ogni singola impresa.

Art. 20.

Il ministro delle colonie, d'accordo col ministro degli affari esteri può autorizzare il rilascio di permessi a navi o barche di bandiera straniera per esercitare la pesca delle spugne nelle acque della Tripolitania e della Cirenaica, alle stesse condizioni di cui al precedente articolo.

L'autorizzazione è data di preferenza a capitani di quelle navi o barche che abbiano nel proprio equipaggio pescatori italiani od indigeni, appartengano a persone residenti nella Tripolitania o nella Cirenaica, e quivi sieno armate ed equipaggiate.

Art. 21.

Il ministro delle colonie può sospendere la pesca delle spugne, in determinate località, per la tutela di questo prodotto, con decreto nel quale sarà indicata la durata della sospensione.

Art. 22.

Il permesso di pesca delle spugne è soggetto al pagamento dei diritti seguenti:

1° per ogni nave o barca addetta alla pesca con la fiocina (tridente, kamakis) L. 50;

2° per ogni nave o barca, cui sono addetti tuffatori L. 100;

3° per ogni nave o barca, addetta alla pesca con draga (gangava) e di stazza non superiore alle 5 tonnellate nette L. 100;

4° per ogni nave o barca, addetta alla pesca con la draga (gangava) e di stazza superiore alla 5 tonnellate nette L. 150;

5° per ogni « macchina » cui siano addetti non più di cinque palombari L. 700;

6° per ogni palombaro oltre il numero di cinque in ciascuna « macchina » L. 100.

Art. 23.

La domanda per ottenere il permesso di pesca delle spugne deve essere presentata all'autorità marittima, delegata a tenore dell'articolo 19, e deve indicare:

1° il nome, il cognome e la professione del proprietario e dell'armatore della nave o barca;

2° il numero, il nome, la nazionalità e la provenienza della nave o barca;

3° i sistemi di pesca che si vogliono usare;

4° l'elenco nominativo con le generalità delle persone componenti l'equipaggio e con l'indicazione speciale degli incarichi rispettivi;

5° il numero e la qualità degli strumenti e degli attrezzi da pesca;

6° le condizioni del contratto di arruolamento.

Le domande relative ai permessi per la pesca con gli scafandri possono essere presentate anche se non indichino tutte le informazioni richieste; queste per altro devono essere portate a conoscenza dell'autorità marittima in congruo termine da determinarsi volta per volta ed in ogni caso prima del rilascio del « permesso » alle rispettive navi o barche.

Nell'esercizio della pesca non potrà farsi uso di navi, barche e apparecchi diversi da quelli denunziati, e tutti i cambiamenti nella composizione dell'equipaggio dovranno essere dichiarati alle autorità marittime più vicine, che dovranno informarne l'autorità che ha dato il permesso.

Le domande degli stranieri devono essere munite del « visto » del loro console.

Il permesso di pesca delle spugne ha la durata dal 1° marzo a tutto il febbraio successivo, qualunque sia il mese in cui esso è rilasciato.

Art. 24.

La pesca delle spugne non può esercitarsi che coi sistemi seguenti:

con scafandro (palombaro);
con tuffo (esercitato da « sommozzatori »);
con draga (gangava);
con fiocina (tridente « kamakis »).

Il ministro delle colonie o l'autorità marittima specialmente delegata può autorizzare altri sistemi di pesca, compreso l'uso di motori applicati alle varie barche da pesca e all'argano di esse.

Art. 25.

La pesca con lo scafandro e con la draga (gangava) è proibita lungo il litorale della Tripolitania e della Cirenaica, nella zona compresa fra il lido e la linea di venti metri di profondità.

Art. 26.

I pescatori che esercitano la pesca con i sistemi dello scafandro, del tuffo e della fiocina non possono pescare, trasportare e vendere spugne che, immerse nell'acqua, non raggiungano nel diametro massimo:

le equine cm. 8;
le fine (melati) cm. 4;
le zimocche cm. 4.

I pescatori che usano la draga non incorrono nelle penalità stabilite dall'art. 56 per la pesca di spugne inferiori alla dimensione minima. Queste tuttavia devono essere consegnate alle autorità marittime e vendute a beneficio dell'eraio.

Art. 27.

Possono essere accordate concessioni dell'uso esclusivo di determinate zone di mare a privati, a Società od associazioni, che si propongano di esercitare la spugnicultura, e siano ritenute idonee dalle autoritità marittime e presentino garanzie per l'esecuzione dell'esperimento.

La concessione è fatta mediante decreto del ministro delle colonie.

Art. 28.

Con speciali disposizioni saranno regolati il servizio, il riposo obbligatorio settimanale dei palombari e delle altre persone addette alla pesca delle spugne, e verranno stabilite le regole preventive degli infortuni nell'uso degli apparecchi da pesca.

È ritenuta valida per i palombari l'abilitazione conseguita secondo la legge nazionale.

I palombari per essere ammessi ad esercitare la pesca delle spugne nelle acque della Tripolitania e della Cirenaica dovranno provare di possedere un tirocinio di due anni almeno nella stessa pesca.

Art. 29.

Il prodotto della pesca delle spugne deve essere portato nei porti di Tripoli, Bengasi e Derna per la registrazione disposta dall'articolo seguente e per qualunque operazione di commercio.

Coloro che contravvengono a tale norma, vendendo o cercando di vendere il prodotto della pesca in altri porti od in mare, sono puniti a norma dell'art. 56, capoverso, ed incorrono nella revoca del permesso.

Art. 30.

Le spugne pescate devono essere presentate per la registrazione alle autorità marittime dei porti indicati nell'articolo precedente.

Le qualità da registrare sono le seguenti:

1° spugna equina;
2° zimocca;
3° fine (melati);
4° orecchio di elefante.

Le spugne pescate, salvo quanto è disposto dall'art. 53, non possono essere trasportate da una all'altra nave o barca; potranno soltanto passare sul battello destinato a deposito esclusivo della pesca di ogni nave o barca o di gruppo di navi o barche, che appartengano alla stessa impresa.

I pescatori non possono allontanarsi dai mari della Tripolitania e della Cirenaica se non dopo aver denunziato il prodotto della pesca ed ottemperato alla sua registrazione.

Art. 31.

Le spugne « nere » raccolte sulla spiaggia saranno sottoposte a registrazione presso l'autorità portuale più vicina, e quindi vendute in qualsiasi mercato pubblico a seconda degli usi locali.

Su tali spugne sarà riscossa una tassa di lire venticinque al quintale.

Le relative registrazioni saranno annualmente comunicate al capo della rispettiva circoscrizione marittima.

Art. 32.

Le spugne esportate dalla Tripolitania e dalla Cirenaica sono soggette al dazio doganale di esportazione di L. 10 al quintale, per le spugne grezze e di L. 20 per quelle lavate o lavorate.

CAP. II.

## Tonnare

Art. 33.

Per l'esercizio delle tonnare nelle acque della Tripolitania e della

Cirenaica, che è riservato alle persone indicate nell'art. 15, è necessaria l'autorizzazione del ministro delle colonie.

L'autorizzazione deve risultare da decreto cui sarà annesso l'atto di sottomissione od il contratto di colui che intende impiantare la tonnara; nel decreto medesimo verrà precisata la durata della concessione, la quale non potrà essere superiore agli anni 30, la zona acquea, il corrispondente spazio a terra se disponibile, riservato per l'esercizio della tonnara e per la preparazione del prodotto della pesca, ed ogni altra condizione per l'impianto delle tonnare.

Per le concessioni d'impianto di tonnare di durata superiore ai sei anni e qualora si tratti di impianti di speciale importanza industriale, la concessione, anzichè in seguito ad atto di sottomissione, sarà fatta in base a contratti da stipularsi nei modi e nelle forme determinate dal Codice e dal regolamento per la marina mercantile.

A garanzia degli obblighi assunti, il concessionario deve fare un congruo deposito cauzionale, l'ammontare del quale sarà determinato caso per caso dall'autorità marittima.

Art. 34.

Nel caso in cui due o più persone od enti domandino la concessione d'impiantare una tonnara nello stesso spazio acqueo, il ministro delle colonie ha facoltà di accordare la concessione a quello dei richiedenti che egli riconosca meritevole di preferenza per garenzie di indole finanziaria e tecnica, salvo che il ministro non creda opportuno di addivenire all'assegnazione della concessione fra i vari concorrenti in seguito ai risultati di asta pubblica o di licitazione privata, fra essi bandita sulla base dell'aumento del canone minimo stabilito dall'articolo successivo.

A parità di condizione possono essere preferiti, nel caso previsto dalla prima parte del presente articolo, le cooperative di pescatori, i Consorzi od i Sindacati delle stesse cooperative, legalmente costituiti, purchè la concessione sia esercitata e utilizzata a beneficio delle cooperative stesse.

Per tutti i casi previsti dal presente articolo non è ammesso alcun ricorso contro la decisione del ministro delle colonie.

Art. 35.

Per ogni concessione è imposto il pagamento di un canone annuo.

Il canone annuale è stabilito nella misura di lire una per ogni quintale di tonno o di altro scomberoide pescato, fino ad 8000 quintali, e di lire 5 al quintale per le quantità eccedenti.

Dopo almeno cinque anni di esercizio il ministro delle colonie può sostituire, a quello proporzionale, un canone fisso, il quale, per le concessioni date in seguito ad asta pubblica o licitazione privata, sarà pari alla media annuale dei canoni precedentemente pagati e per le concessioni date a trattativa privata in base al primo capoverso del presente articolo non potrà superare del 50 0[0 la detta media.

Il canone fissato in tale modo può essere soggetto a revisione ogni cinque anni su domanda dell'Amministrazione o del concessionario.

Se non si addiverrà ad un accordo, delibererà sulla domanda una Commissione arbitrale, composta di tre membri nominati uno dall'Amministrazione, l'altro dal concessionario, e il terzo dai due arbitri già nominati. In caso che i due arbitri non siano d'accordo nella scelta del terzo, questi verrà nominato dal presidente della Corte d'appello di Tripoli.

Art. 36.

Nell'atto di concessione devono essere stabiliti il salario minimo e la quota minima di comparteccipazione al prodotto dell' impresa degli operai impiegati nella tonnara.

Le controversie in materia di salario e di patti di lavoro tra l'impresario e i lavoratori sono giudicate inappellabilmente da una Commissione arbitrale, composta di un rappresentante del concessionario, di un rappresentante degli operai e dal capitano od ufficiale di porto competente per ragione di circoscrizione, il quale avrà le funzioni di presidente.

Art. 37.

Il concessionario ha facoltà di esimersi dagli obblighi assunti, qualora possa provare che entro due campagne di pesca successive a quella in cui avvenne l'impianto, l'impresa da lui esercitata non abbia dato risultati soddisfacenti per insufficienza di prodotto.

La concessione può essere revocata con decreto motivato del ministro delle colonie senza diritto ad indennizzo, quando il provvedimento sia richiesto da prevalenti ragioni di pubblico interesse. Si addiverrà alla revoca della concessione qualora il concessionario abbia fatto trascorrere due anni consecutivi senza eseguire l'impianto a partire dal giorno in cui doveva iniziarlo o senza esercitare la tonnara, salvo le modalità stabilite dall'articolo successivo.

Art. 38.

È accordato al concessionario, per iniziare l'impianto, un termine di due anni dalla data del decreto di concessione.

Durante tale periodo il concessionario ha obbligo di eseguire esperimenti per accertare il passaggio dei tonni.

Qualora il concessionario non ottemperi a tale disposizione gli sarà revocata la concessione.

Art. 39.

A ciascuna tonnara è accordata, durante il periodo di esercizio della pesca, una zona di rispetto, che nei riguardi di altre tonnare attigue, sarà di dieci chilometri dal lato della bocca della tonnara e di un chilometro dal lato opposto, a partire dal centro del corpo della tonnara.

Nei riguardi di tutti gli altri sistemi di pesca la zona di rispetto sarà di 5 chilometri dal lato della bocca della tonnara e di un chilometro dal lato opposto.

Dinanzi al fronte della tonnara la zona di rispetto sarà di sei chilometri verso l'alto mare, per tutta la lunghezza della complessiva zona laterale di rispetto di cui al capoverso precedente.

È vietato di esercitare altra pesca nella zona di protezione suindicata o di disturbare comunque il corso dei tonni.

La lunghezza del codardo non potrà essere superiore a mille metri.

CAPO III.

## Pesca del corallo

Art. 40.

Per fare ricerca di banchi di corallo occorre ottenere il permesso dall'autorità marittima.

Chi avrà scoperto un banco di corallo nella zona marina della distesa degli algamenti spugniferi dovrà farne denuncia alla suddetta autorità e potrà ottenere l'autorizzazione di sfruttarlo per due anni consecutivi.

L'autorizzazione è subordinata al pagamento di un canone, l'ammontare del quale sarà di un decimo del valore del prodotto pescato, ed alle condizioni che verranno stabilite nell'atto dell'autorizzazione stessa.

CAPO IV.

## Pesca negli stagni salsi, o lagune

Art. 41.

Gli stagni salsi o lagune nella Tripolitania e nella Cirenaica potranno esser dati in concessione mediante decreto del ministro delle colonie e per un periodo non superiore agli anni 15.

L'atto di concessione può pure stabilire:

*a*) l'obbligo di favorire il ripopolamento degli stagni con semina di novellame;

*b*) le norme per l'esercizio della mitilicoltura e dell'ostricoltura, là dove queste speciali coltivazioni siano possibili.

Finchè gli stagni salsi o lagune non siano dati in concessione,

non vi si potrà esercitare la pesca senza uno speciale permesso dell'autorità marittima, soggetto al pagamento del diritto di lire cinque ed alle norme che saranno stabilite dall'autorità marittima.

CAPO V.

## Allevamento di prodotti acquatici.

Art. 42.

Gli allevamenti di prodotti acquatici nel mare, o negli stagni salsi o lagune non possono essere eseguiti se non si siano ottenute le corrispettive concessioni da parte del ministro delle colonie.

Le domande devono essere presentate alle autorità marittime con i disegni relativi agli impianti da eseguire.

TITOLO VII.

## Aiuti all'industria ed ai pescatori

Art. 43.

Le cooperative che si costituiscano fra pescatori italiani od indigeni in Tripolitania ed in Cirenaica sono esenti per un decennio da qualsiasi tassa relativa agli atti della loro costituzione e da qualsiasi imposizione governativa sul ricavato della vendita dei prodotti pescati e di quelli preparati, salvo i diritti previsti dal presente regolamento.

Le stesse esenzioni sono date in Tripolitania ed in Cirenaica alle cooperative fra pescatori costituite in Italia, ai sindacati e consorzi, per quanto riguarda il reddito colà conseguito dalla vendita e dalla preparazione del pesce e degli altri prodotti acquatici.

Art. 44.

Alle colonie pescarecce che si costituiscano nella Tripolitania e nella Cirenaica tra pescatori italiani e indigeni può farsi cessione gratuita di tratti di terra per la costruzione di alloggi e di edifizi occorrenti per l'esercizio delle industrie complementari della pesca ed anche per orti di uso domestico.

Art. 45.

Il ministro delle colonie può accordare, anche gratuitamente, ai pescatori l'uso di edifizi e di baracche, che si trovino lungo il litorale, e sussidiare o promuovere la costruzione di alloggi per i pescatori.

Art. 46.

Con decreto del ministro delle colonie saranno fissate le norme per la concessione di premi di benemerenza alla industria della pesca ed a quella per la preparazione dei relativi prodotti, sia in riguardo alla entità economica dei risultati della industria, sia alla novità e al perfezionamento dei metodi e delle varie applicazioni industriali.

Art. 47.

A garanzia dei prestiti concessi ai proprietari ed agli armatori di navi o barche per l'esercizio della pesca in Tripolitania e nella Cirenaica può essere costituito un privilegio speciale sopra i prodotti della pesca stessa, a favore di istituti, sindacati o consorzi di cooperative pescarecce, società cooperative od altre società commerciali, legalmente costituiti e che siano espressamente autorizzati dal ministro delle colonie a fare operazioni di credito per l'industria pescareccia.

Art. 48.

Alla validità ed efficacia del privilegio è necessario:

1° che esso risulti da atto scritto;

2° che abbia acquistato data certa, per effetto della registrazione presso gli uffici di porto di Tripoli, Bengasi e Derna.

I privilegi sono iscritti gratuitamente sopra un registro speciale tenuto presso gli uffici del porto della colonia, dal quale la nave o barca parte per la pesca ed ove è obbligata a depositare il prodotto.

Le iscrizioni sono riprodotte nel giornale di pesca.

I certificati attestanti l'esistenza o la mancanza d'iscrizione sono rilasciati gratuitamente dagli uffici di porto.

Art. 49.

Il privilegio costituito a tenore della disposizione precedente prevale a qualsiasi altro possa vantarsi sul prodotto della pesca, salvo gli eventuali diritti dello Stato.

Art. 50.

Il privilegio non può essere costituito per una durata maggiore di dodici mesi e può essere rinnovato, prima della scadenza, per la campagna successiva.

La rinnovazione è gratuita.

Art. 51.

È valido, a contare dalla data dell'iscrizione, e per l'intera somma inscritta, qualunque sia la data della somministrazione dei capitali, il privilegio stabilito ai termini degli articoli 47 e 48, a garanzia di conti aperti a favore dei proprietari e degli armatori da parte delle società e degli istituti sovventori.

Art. 52.

Il saggio dell'interesse da corrispondere sulle somme prestate non potrà superare il limite da fissare con decreto del governatore su proposta delle autorità marittime.

Art. 53.

Gli istituti e le società commerciali mutuanti potranno assoggettare a custodia il prodotto della pesca a bordo, mediante un loro delegato, oppure ritirare il prodotto stesso per depositarlo in luoghi a tale uso destinati dagli uffici di porto, salvo che il debitore chieda che il prodotto, nel caso che questo non sia soggetto a deperimento, venga conservato nei pubblici magazzini di deposito di cui all'articolo seguente.

Qualora il prodotto venga ritirato dal creditore, se ne farà speciale annotazione nel giornale di pesca, firmata dal debitore e dal creditore.

Art. 54.

Presso ciascuno degli uffici di porto di Tripoli, di Bengasi e di Derna sono istituiti pubblici magazzini di deposito per i prodotti della pesca non soggetti e deperimento.

I màgazzini sono gestiti dalle autorità marittime locali.

È autorizzato sui prodotti depositati il rilascio della fede di deposito e della nota di pegno.

Con decreto del ministro delle colonie si fisseranno le norme per i depositi, per la redazione dei titoli, pei loro duplicati in caso di smarrimento, per le operazioni sui titoli stessi, pel ritiro e per la vendita dei prodotti e saranno stabiliti i diritti da corrispondere al magazzino.

Art. 55.

Con successive disposizioni sarà provveduto per l'estensione nella Tripolitania e nella Cirenaica delle istituzioni di previdenza e di assistenza pei pescatori.

TITOLO VIII.

## Infrazioni, pene e procedimenti penali

Art. 56.

Le contravvenzioni agli articoli 6 ultimo capoverso, 7 a 10, 12, 14 capoverso, 15, 24, sono punite con l'ammenda da lire 50 a lire 1000.

Le infrazioni agli articoli 13, 14 prima parte, 17, 19, 2° e 3° capoverso, 23, 2° capoverso, 24, 25, 26, 28 a 31, 39 ed ai dievieti che saranno emanati a tenore dell'articolo 21 e 40, sono punite con la multa da lire 200 a lire 5000.

Art. 57.

Chiunque eserciti la pesca dei pesci, dei molluschi e dei crostacei senza il permesso occorrente, ai sensi del presente regolamento, è punito con la multa che sarà non inferiore a cinque volte e non superiore a venti volte il diritto stabilito per il permesso medesimo.

Chiunque eserciti la pesca delle spugne senza il necessario permesso è punito con la multa pari al triplo del diritto stabilito per quel permesso.

Chiunque, senza concessione o denuncia o autorizzazione, secondo i casi previsti dal presente decreto, peschi corallo, impianti tonnare, o eserciti opere di acquicoltura, o peschi nei laghi salsi per i quali occorra la concessione, è punito con la multa non inferiore a L. 500 e non superiore a L. 2000 e con la confisca delle reti e degli altri attrezzi e del prodotto pescato.

Art. 58.

Per le contravvenzioni all'art. 11, concernenti la detenzione di materie esplodenti e di armi da fuoco senza permesso, colui che è preposto alla direzione della nave o barca, è punito con la multa fino a lire mille; il detentore delle suddette materie e delle armi è punito con l'arresto fino a sei mesi.

Gli esplosivi e le armi sono confiscati.

Art. 59.

Ai contravventori può essere tolto o sospeso il permesso di pesca.

Gli ordigni ed attrezzi che servirono o furono destinati a commettere la contravvenzione sono sequestrati e depositati presso l'autorità marittima, o in altro modo rimossi, sino all'esito del procedimento o della transazione.

Nel caso di condanna, la detta autorità può ordinarne la confisca.

I prodotti acquatici, pescati in contravvenzione alle norme del presente regolamento, sono sempre sequestrati, e, se deteriorabili, sono subito venduti.

In caso di condanna i prodotti o il loro prezzo vanno confiscati.

Art. 60.

Coloro i quali, essendo già stati condannati per una delle infrazioni previste dal presente regolamento, ne commettano altra, non possono essere puniti col minimo della pena.

Art. 61.

Gli ufficiali di porto della Tripolitania e della Cirenaica, ciascuno entro i limiti della propria circoscrizione, istruiscono, giudicano e transigono tutte le infrazioni di pesca previste dal presente regolamento, con le norme di procedura stabilite pei reati marittimi del Codice per la marina mercantile. Avverso le sentenze di condanna pel reato previsto nell'art. 58 od a pena pecuniaria superiore a L. 2000 è ammesso appello alla Corte di appello nei tre giorni successivi alla pronunzia.

Art. 62.

Sulle contravvenzioni indicate dal primo comma dell'art. 56 sono ammesse transazioni, le quali hanno per effetto di evitare il giudizio o di troncarne il corso.

I contravventori devono pagare oltre la somma fissata le spese giudiziali che siano accorse.

Art. 63.

Le autorità di porto, nel giudicare o provvedere alla transazione a norma dell'articolo precedente, possono accordare agli agenti che accertino le infrazioni parte della somma, non eccedente la metà spettante allo Stato per le pene pecuniarie, per le transazioni e per il ricavato della vendita degli oggetti confiscati.

TITOLO IX.

Disposizione transitoria

Art. 64.

Nel primo triennio di applicazione del presente regolamento il ministro delle colonie potrà disciplinare il concorso di pescatori sui luoghi di pesca nella Tripolitania e nella Cirenaica, stabilendo anche turni d'esercizio di pesca di pesci, molluschi e crostacei a gruppi di pescatori, provenienti da altre circoscrizioni marittime ed emanando le norme relative.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
*Il ministro delle colonie*
P. BERTOLINI.

---

*Il numero 365 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto :*

VITTORIO EMANUELE III
**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**
RE D'ITALIA

Rilevato che nell'originale atto di promulgazione, della legge 20 marzo 1913, n. 206, riguardante l'assunzione di personale avventizio per gli uffici scolastici provinciali ed altri provvedimenti per applicare la legge 4 giugno 1911, n. 487, è incorso un errore materiale di trascrizione all'ultimo comma dell'articolo 6, dovendo ivi indicarsi non il consuntivo dell'esercizio 1912-913, ma quello dell'esercizio 1911-912;

Constatato che in tal senso fu approvato il testo di legge dalla Camera dei deputati e che il Senato del Regno non ebbe ad apportarvi alcuna modificazione;

Riconosciuta la necessità di correggere il materiale errore incorso nella promulgazione della legge anzidetta;

Sulla proposta dei Nostri ministri segretari di Stato per la pubblica istruzione e per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'ultimo comma dell'art. 6 della legge 20 marzo 1913, n. 206, inserita nella *Gazzetta ufficiale* n. 67 del 21 marzo 1913, è così rettificato: Con tale procedimento si farà luogo anche ai prelevamenti del fondo di riserva risultante dal rendiconto consuntivo dell'esercizio 1911-912.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 aprile 1913.

VITTORIO EMANUELE.

TEDESCO — CREDARO.

Visto, *Il guardasigilli*: FINOCCHIARO-APRILE.

## MINISTERO DELLA GUERRA

MANIFESTO

per l'anticipata ammissione alle armi delle reclute di 1ª categoria della classe 1893, le quali intendano seguire speciali corsi accelerati di allievi caporali.

1. A senso dell'art. 107 del testo unico delle leggi sul reclutamento del R. esercito, approvato con R. decreto 24 dicembre 1911, n. 1497, possono essere ammessi in servizio il giorno 15 giugno 1913 i giovani della classe 1893, arruolati in 1ª categoria, i quali siano vincolati alla ferma normale di leva (biennale), sappiano leggere e scrivere correttamente, non siano ammogliati, nè vedovi con prole, e vogliano prender parte ad appositi corsi accelerati allievi caporali.

2. Gli aspiranti a tale ammissione anticipata dovranno presentare personalmente, non più tardi del 30 maggio 1913, apposita domanda in carta bollata da L. 0,60 al comandante del distretto di residenza, corredata dai seguenti documenti:

a) certificato di penalità, rilasciato dalla cancelleria del tribunale nella cui giurisdizione è nato l'aspirante:

b) attestazione di moralità e di buona condotta, rilasciata dal sindaco del Comune in cui l'aspirante ha domicilio, o dai sindaci dei vari Comuni in cui egli abbia dimorato negli ultimi 12 mesi.

Potranno inoltre allegare alle domande quei certificati relativi a studi compiuti o a speciale abilità professionale, di cui le reclute fossero in possesso, specialmente se aspiranti all'ammissione ai corsi nelle compagnie di sanità o di sussistenza, in cui il numero dei posti è limitato e occorre dare la preferenza a chi sia fornito di migliori requisiti.

3. Gli aspiranti riconosciuti idonei potranno:

a) scegliere limitatamente il corpo in cui preferiscono di essere assegnati;

b) essere promossi caporali dopo soli 3 mesi di servizio;

c) godere di speciali agevolazioni in licenze e permessi.

Gli ammessi nei detti corsi saranno inoltre congedati tre mesi prima del congedamento ordinario della loro classe.

4. L'assegnazione al corpo prescelto è però subordinata alla condizione che nel corpo stesso venga effettivamente costituito il corso accelerato allievi caporali.

5. Dopo conseguita la nomina a caporale, i nuovi promossi sasanno, in massima, lasciati nei corpi in cui avranno frequentato i corsi, semprechè le esigenze del servizio non consiglino altrimenti.

## MINISTERO DELLE FINANZE

**Disposizione nel personale dipendente:**

*Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici.*

Con decreto Ministeriale del 28 marzo 1913:

Sambucco Francesco, inserviente di 1ª classe nel ruolo del personale ordinario, è, a sua domanda, collocato in aspettativa, per motivi di salute, con effetto dal 1° aprile 1913, con l'annuo assegno di L. 700.

## MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

### AVVISI.

Il giorno 1° maggio 1913, in Madonna di Campagna, provincia di Torino, è stata attivata al servizio pubblico, una ricevitoria telegrafica di 1ª classe con orario limitato di giorno.

Roma, 2 maggio 1913.

Il giorno 2 maggio 1913, in Casalmoro, provincia di Mantova e in Porto d'Ischia, provincia di Napoli, sono state attivate al servizio pubblico ricevitorie telegrafiche, rispettivamente di 1ª e 3ª classe, con orario limitato di giorno.

Roma, 3 maggio 1913.

**Disposizioni nel personale dipendente:**

*Personale di 1ª e 2ª categoria.*

Con decreto Ministeriale dell'11 gennaio 1913:

De Pace Cataldo, alunno (in aspettativa), richiamato in servizio dal 23 dicembre 1912.

Pregno Emilio, alunno (in aspettativa), richiamato in servizio dal 15 dicembre 1912.

Baldoni Alpinolo, alunno (in aspettativa), richiamato in servizio dal 15 dicembre 1912.

Corato Sebastiano, alunno (in aspettativa), richiamato in servizio dal 15 dicembre 1912.

Vesco Giovanni, alunno (in aspettativa), richiamato in servizio dal 15 dicembre 1912.

Guscelli Egidio, alunno (in aspettativa), richiamato in servizio dal 15 dicembre 1912.

Con R. decreto dell'11 gennaio 1913:

Genta Pietro, alunno (in aspettativa), richiamato in servizio dal 15 dicembre 1912.

Con R. decreto del 12 gennaio 1913:

Chelucci Giuseppe, ufficiale postale telegrafico a L. 1500, dimissionario dall'impiego dal 16 dicembre 1912.

*Personale di 2ª categoria.*

Con Decreto Ministeriale del 9 dicembre 1912:

Ad alunni postali telegrafici dall'11 novembre 1912:

Greppi Giuseppe — Tamponi Gavino — Marchi Salvatore — Ingrosso Angelo Raffaele — Ferri Giuseppe — Castorina Francesco — Foglietti Angelo — Bove Ezio — Russo Angelo — Cucé Francesco — Bebi Goffredo — Fucale Giacomo — Giacchetti Domenico — Bonacchi Pietro — Amic Ernesto — Paladino Saverio — Bonfiglio Paolo — Poddighe Vittorio — Foschini Luigi — Pardi Aldo — La Riccia Goffredo — Turchiarulo Francesco — Corbascio Stefano — D'Arrigo Giacomo — Flaccavento Agostino — Botta Vincenzo — Deodato Giuseppe — Bovero Ermenegildo — Paoli Italo — Saccà Niccolò — Sommavilla Arturo — Breccia Vincenzo — Frosina Giuseppe — Santi Damiano — Reghezza Luigi — Leoni Giovanni — Paglietti Renato — Saretti Romano — Follo Domenico — Graziosi Federico — Gionchetti Eugenio — Cantucci Giuseppe — Pontorno Giovan Rodrigo — Pellecchia Tommaso — Bonaccorsi Giuseppe — Ciccarelli Nino — Di Simone Francesco — Serra Francesco — Falcioni Lauro — Lotti Giacomo — Ferrari Alfredo — Malagamba Giulio — Marletta Giuseppe — Congiu Antonio — Susini Bruno — Moroni Augusto — Mancini Guido — Curti Andrea — Lanciani Elvezio — Bruno Attilio — Perrone Giuseppe — Gabbanini Corrado — Massano Carlo — Sidoti Umberto — Farina Domenico — Butticè Gaetano — Secondo Ferdinando — Jacurti Vincenzo — Nocilla Attilio.

Leone Gioacchino — Costa Mario — Guariglia Amato — Spadaro Vincenzo — Leto Enrico — Marradi Giulio — Frega Ciro — Piccone Giov. Batta — Cappuccini Bruno — Greco Ruggero Eugenio — Negro Domenico — Taccardi Cosimo — Rametta Concetto — Colombo Silla — Pompei Aristeo — Bartolucci Nello — Chiesabini Adolfo — Capanna Roberto — Giannetti Luigino — Turi Mario — Pacchioni Umberto — Peretti Leonida — Cacopardo Nicola — Ghelardoni Mario — Tognetti Lisandro — Cairola Bartolomeo — Ciucchi Francesco — Veltroni Federico — Felici Ulisse — Gregori Temistocle — Sambucini Torquato —

Viarengo Mario — Fapperdue Domenico — Danero Secondo — Pattarino Ugo — Ballerini Giulio — Putzolu Raimondo — Caminiti Paolo — Piedimonte Gennaro — Novi Giuseppe — Tacchella Enrico — Rosi Arnaldo — Campese Ezio — Pintabona Gaetano — Caprili Milziade — Scalfaro Guglielmo — Pagni Bruno — Moscardini Alceste — Barbera Francesco — Ilardi Alfredo — Mangoni Renato — Lazzeri Ivo — Scudera Francesco — Cavalla Giuseppe — Ledda Salvatorico — Della Monaca Domenico — Pozzi Giuseppe — Di Francesco Francesco — Braghetto Mario — Zagarrio Giuseppe Dante — Leotta Angelo — Martino Luigi Celestino — Lopez Nicola — Amanti Renato — Egidi Americo — Pagni Adolfo — Merlino Filippo — Fasulo Empedocle — Costanzo Gaetano — Fortini Alessandro — Portaro Nunzio Ermello — Chiulli Mario — Rossetti Giulio — Cecioni Alberto — Gasparini Bruto — Sarri Costantino — Mantellassi Gino — Danese Francesco.

Galletta Ercole — Bertelli Giuseppe — Barcellona Luigi — Tusa Francesco — De Stefani Antonio — Coscarella Erardo — Iomett Raniero — Atzeni Faustino — Pappagallo Leonardo — Pizzirani Emilio — Marra Amedeo — Trisolini Giorgio — Insalaco Salvatore — Garrone Giuseppe — Costa Salvatore — Sorrentino Giovanni — Mazzei Giuseppino — Scognamiglio Pier Luigi — Agostinelli Silvio — Cioffi Domenico — Scalise Giovanni — Lacava Pasquale — Cerroni Umberto — Leone Luigi — Marano Antonio Montanari Giuseppe — Mancini Giuseppe — Lobbio Ferruccio — Bocci Ulivo — Parisi Armando — Inzerra Rosario — Giampietro Gustavo — Lombardi Luigi — Casini Ugo — Lapegna Ambrogio — Santangelo Guglielmo — Maritati Giovanni — Cachia Carmelo — Giulivi Dino — De Simone Onofrio — De Antoniis Gino.

Ravani Ottorino — Bondi Socrate — Friscia Michele — Rulla Silvio Brutti Francesco — Mazzotta Emilio — Trotta Luigi — Porcu Augusto — Fisichella Ciuseppe — De Roberto Mario — Condò Roberto — Pirisinu Giovanni — Basile Francesco — Auteri Corrado — Volterrani Ferruccio — Scuro Salvatore — Cisternino Luigi — Arena Santo — Caracalli Romeo — Catania Giuseppe — Savi Federico — Cattaneo Pietro — Ferrandi Severino — Campisi Francesco — Roggero Giuseppe — Saitta Dino — Segarelli Gilberto — Spinoso Gaspare — Valletta Gabriele — Bartolotta Gioachino — Nofri Ugo — Nappo Agostino — Fassio Vittorio — De Feo Giuseppe — Frullani Rinaldo — Di Berardino Adolfo — Allera Bernardo — Ferrante Dante — Mapelli Elio — Salvadori Salvadore — Malingambi Ezio — Scartozzi Dario — Spano Gavino — D'Eramo Cleto — Delia Silvio — Giannarini Vittorio — Novelli Giuseppe — Meloni Carlo — Bucci Giuseppe — Poggesi Angelo — Fazioli Corrado — Scapellato Mario — Ponti Carlo — De Leonardis Attilio — Bernardini Pasquale.

Cultrera Giambattista — Sabato Augusto — Annibali Cesare — Trapani Pietro — Lo Celso Francesco — Calcinai Grisante — Marini Emilio — Tommasoli Vincenzo — Agnone Ugo — Nisii Attilio — Chiusano Giuseppe — Fino Camillo — Aloj Alfredo Bellacini Dino — Donadeo Salvatore — Stazzone Luigi — Pelosi Giuseppe — Martana Achille — Benvenuti Emilio — Majone Luciano — Tassinari Giovanni — Stella Fioravante — Bonaccorsi Michelangelo — Podda Ettore — Laezza Giuseppe — Panattoni Dino — Maresca Raffaele — Cardella Michelangelo — Lotti Leopoldo — Reali Giambattista — Moretti Carlo — Sansonetti Giovanni — Randaccio Giovanni — Filippi Renato — Denaro Alfio fu Salvatore — Gambino Domenico — Bellora Mario — Tommasi Giovanni — Frullini Luigi — Matacotta Giorgio — Capparelli Oreste — Smriglio Giuseppe — Pagliara Francesco — Condorelli Lorenzo — Barone Vittorio — Sabbatini Arnaldo — Marchetti Ugo — Canal Narciso — Montanari Alfredo — Badii Aldo — Baronti Nello — De Napoli Antonio — Dué Alfredo — Sbrana Italo — Cartini Giovanni — Cosci Adriano — Pala Florenzo — Lombardi Salvatore — Daga Pietro Paolo Carlo — Santangeletta Ernesto — Caponetto Giuseppe — Esposito Pasquale — Catalisano Leandro — Grimaldi Francesco — Miniati Federico — Demuro Efisio — Rovelli Filippo — Tessandori Pietro - Donnini Pietro — Dalmasso Attilio — Beccaria Vittorio — Norcia Ernesto — Nobili Arnaldo — Scarano Alberto Rossi Carlo — Casetti Placido — Elia Renato — Luperini Aladino — Sanesi Cesare — Beretta Felice — Magno Settimio — Vespignani Giuseppe — Molinari Giovanni — Altomare Saverio — Messini Gino.

Miliani Emanuele — Genovese Amedeo — La Rotonda Gerardo — Cavallaro Domenico — D'Ambrosio Vincenzo — Zanotti Alessandro — Savarese Giuseppe — Dentoni Giovanni — Rocco Alessandro — Magi Dante — Pecora Carlo — Desderi Valentino — Verri Luigi — Camoletto Michele — Corona Attilio — Deplano Claudio — Buonavita Ferdinando — Colazzilli Silvio — De Nicolò Cristino — Pietrocola Doroteo — Del Frate Fabio — Contursi Costantino — Casini Leopoldo — Culasso Francesco — Mascia Umberto — Raneri Ernesto Lorenzo — Panusa Gaetano — Antonacci Guglielmo — Stavole Lavinio — Vignodelli Guido — Ganz Edoardo — Riera Alfredo — Giorgi Cesare — Coppola Luigi — Giachetti Luigi — D'Urso Domenico — Palma Giovanni — Olvini Manfredi — Rinaldi Francesco — Dadda Bernardino — Valerio Pietro — Petrucco Maria Pietro — Rivosecchi Giovanni — Rizzo Baldassare.

Zecchini Luigi — Celano Ettore — Capra Agostino — Pascale Arturo — Giardina Giuseppe — La Russa Agatocle — Costantin Plinio — Ambrogetti Arnaldo — Basile Antonio — Piacente Gennaro — Lentini Domenico — Lanteri Francesco — Storti Gino — Mari Spartaco — Antenucci Antonino — Nebbia Antonio — Fraschetti Vittorio — Bruzzone Francesco — Carata Riccardo — Bondanelli Davide — Bianchini Tullio — Germano Gaetano — Ragucci Gian Giuseppe — Jonata Giuseppe — Rossi Mario — La Spisa Antonino — Rossi Giuseppe — Di Franco Giuseppe — Gay Luigi — Lapi Addo — Attanasio Giuseppe — Danzuso Giuseppe — Cacciacarne Giovanni — Caccavale Alfredo — Papi Giuseppe — Fazio Antonino — Fania Antonio — Rizzica Giuseppe — Bavicchi Francesco — Cicala Raffaele — Basso Mario — Ortolani Vittorio — Cinti Siro — Di Somma Nicola — Lobello Francesco.

Inglima Pasquale — Marinazzo Antonio — Loprete Nicolò — Furnò Angelo — Chimienti Antonio — Congedo Francesco — Patania Nazzareno — Santacroce Paolo — Ditroilo Giuseppe — Borsaro Ettore — Piccione Alessandro — Ragusa Gaspare — Verrando Francesco — De Domenico Guido Amedeo — Patanè Cosimo — Sisto Attilio — Lanteri Giov. Batta — Rolando Roberto — Crisigiovanni Rocco — Guaragna Francescantonio — Vinciguerra Alfonso — Passagnoli Gualtiero — Zampiceni Ottaviano — Giordano Luigi — Carnesecchi Agostino — Rizzuti Giuseppe — Briganti Egisto — Bardicchia Michele — Rotili Ernesto — Pesciatini Otello — Preite Ercole — Mandarini Ferdinando — Putorti Giulio — Molinari Giovanni — Quartulli Cesare — Ricupero Francesco — Corsaro Gaetano — Lepore Modesto — Vagliani Antonio — Testa Attilio — Libraudo Mario — Licheri Tomaso — Landogna Michele Angelo — Bartolotta Pietro — Costa Giuseppe — Lepore Vincenzo — Martini Guglielmo — Gentile Igino — Brignola Dionisio — Luciani Gabriele — Scolozzi Donato — Balsamo Enrico — De Zuccato Francesco — Morfino Francesco — Cioni Antonio — Muratore Ercole — Castelli Enrico — Lombardo Annibale — Marziani Giuseppe — Pagliacci Pietro — Truscello Saverio — Cellai Dante — Pettirossi Adolfo — Marchionibus Cesario — Tadonio Carmelo — Trinchera Carlo — Pinto Vincenzo — Arneodo Lorenzo — Azzolini Ignazio — Colitti Alfredo — Catalano Nicolò — Cantagalli Giuseppe — Desiderio Carlo.

Limongelli Luigi — Jannuzzi Raffaele — Scrimali Gerlando — Mignozzi Salvatore — Salvadori Gioacchino — Gravili Antonio Crocefisso — Lotti Raffaello — Caletti Umberto — Barbato Mario Caterini Francesco — Salvatori Ennio — Lanubile Domenico —

Valgiusti Mirio — Criscuoli Adolfo — Terrone Gennaro — Lo Curto Saverio — Gervasio Ernesto — Gramegna Giulio Cesare — Rebagli Carlo — Mendola Vincenzo — Panconesi Dino — Ancarani Settimio.

I sottoscritti vincitori del concorso per 600 posti di alunno, bandito con D. M. 16 novembre 1911, modificato da quello in data 15 dicembre 1911, sono stati nominati alunni con la decorrenza indicata a fianco di ognuno:

Con Decreti Ministeriali in data 9 dicembre 1912:

Baldini Leonardo, dichiarato decaduto dal diritto di nomina ad alunno — Luporini Alberto, id. — Scala Edmondo, id. — Landi Adolfo, accettata la rinunzia alla nomina predetta — Aloi Vincenzo, id. — Cuneo Giovanni, id. — Bogliaccino Orazio, id. — Coppini Gino id. — Zamboni Gastone, id. — Mazzantini Lionello, id.

Con Decreto Ministeriale 22 dicembre 1912.

De Marchi Francesco, 25 novembre 1912 — Versano Vincenzo, 2 dicembre 1912 — Campanella Francesco Paolo, 5 dicembre 1912 — Puccini Orfeo, 5 dicembre 1912 — Geri Luigi 16 dicembre 1912 Barbieri Umberto, 16 dicembre 1912 — Colitti Leopoldo, 18 dicembre 1912.

*Personale di 1ª e 2ª categoria.*

Con Decreto Reale 24 ottobre 1912.

A primi segretari a L. 4.500, dal 1° settembre 1912:

Accrocca cav. Alessandro (D. M. 1° dicembre 1912).

A segretari a L. 2.000, dal 16 ottobre 1912:

Marcucci Remo — Quarra Renato — Bonginelli dott. Gaetano — Mattuzzi Silvino — Arena Celestino — Rebora dott. Emanuele — Barsi Virgilio - Cardelli Tito — Fumo dott. Modestino — Cipriani Giovanni — Monetti rag. Ugo — Menegotto Plinio — Gualtieri Pietro — Bussoletti rag. Oreste — Accornero Attilio — Cherubini Raffaello — Santucci Luigi — Guerrazzi Amerigo — Picone dott. Alfonzo — Vigoriti dott. Vincenzo — Palmieri Palmiero — Franceschi Alfonso — Somma Antonino — Solaro Carlo Alberto — Mascia Giovanni Antonio — Roselli Alfonso — D'Ayala dott. Emanuele — Scandali Duilio — Dorato dott. Adolfo — Zuliani Ettore — Cerquetti Pacifico — Petrini Attilio — Matteucci Pasquale — Lorenzoni Enrico — Sarti Umberto — Falconi dott. Ranieri — Libertini D. Gildo — Tondi Domenicano — Lauricella rag. Giacomo — Campese Giovanni — Mannacio Domenico — Linguiti Enrico — Zanelli Giulio — Zeccolini dott. Eduardo — Deflaviis dott. Carlo — Tua Giuseppe — Marino dott. Enrico — Bertolotto Giuseppe — Rupil rag. Giuseppe — Ceroni Cesare — De Gregorio dott. Armando — Fiorito dott. Giovanni Battista — Frizziero Luigi — Benedetti Enrico — Volpi Ottorino — Grassi dott. Salvatore — Tocchi Giovanni — Molteni Mario Paolo Oliviero — Tomassi Lucio — Oddone Aristodemo — Longo Gustavo — Argenziano Achille — Fanucchi rag. Alberto — Antolisei Luigi — Levi dott. Federico — Brengio Umberto — Crisafulli Giuseppe — Locchi Vittorio — Bassi Matteo — Donalisio dott. Gino — Avidano rag. Fiorello — Borgiotti Mario — Sacquegno Santo — Sardo Gaetano — Maremonti Gaetano — De Bonis Adolfo — Caprilli rag. Torello — Ottomano dott. Francesco — Amato dott. Ettore — Candela Giuseppe — Novi Paolo — Fogliacco rag. Giovanni — Tagliatela Enrico — Di Zinno Ottorino — Cagnoni Mario — Torossi rag. Alessandro — Gaudenzi Ivo — Franco Silvio — Mangiacapra Adolfo — Paris Guglielmo — Cecchinato rag. Aristide — Pacini Notar Arturo — De Giorgis dott. Filippo — Guerello Antonio — Garau Ottavio — Monforte Giuseppe — Pappalepore dott. Vito — Martone dott. Domenico — Alfano dott. Giovanni — Nicolò dott. Vittorio — La Villa dott. Alfredo — Calvo dott. Samuele — Spizzico dott. Vito — Cossu dott. Giovanni — Licitri Dott. Alfonso. (D. R. 24 ottobre 1912).

Con Decreto Ministeriale 1° dicembre 1912.

Tosi Pio, nominato a capo ufficio a L. 3.400 dal 26 novembre 1912 — Campano Michele, id. dal 25 novembre 1912 — Tinivella Enrico, nominato a ufficiale postelegrafico a L. 2.100, dal 26 novembre 1912 — Ferri Guido, nominato a primo ufficiale a L. 3.000, dal 26 novembre 1912 — De Francesco Luigi, Molena Domenico, nominati ad ufficiali d'ordine a L. 2200 dal 25 novembre 1912.

Con Decreto Ministeriale 11 dicembre 1912.

Giannetti Arturo, nominato a capo ufficio a L. 4.000, dal 1° dicembre 1912 — Buzzi Langhi dei Marchesi nob. Pio, Bavastro Anselmo, De Benedetti Gavino, Rossi Alberto di Adamo, Sartirana cav. Pilade, nominati a capi ufficio a L. 3.400, dal 1° dicembre 1912 — Santoni Andrea, Cerchio Tancredi, nominati a primi ufficiali a L. 3.300, dal 16 dicembre 1912 — Mele Gaetano nominato a capo ufficio a L. 3.400. dall'11 dicembre 1912 — D'Antonio cav. Eugenio, Vitali Teodorico, Santoro Giuseppe, Bertelli Emanuele, Piaggio Adolfo, Pau Luigi, nominati a primi ufficiali postali telegrafici a L. 3.300, dal 1° dicembre 1912 — Galliano Gennaro, nominato a primo ufficiale telegrafico a L. 3.300 dal 5 dicembre 1912 — Simoncioni Giuseppe, nominato a primo ufficiale telegrafico a L. 3.300, dal 1° dicembre 1912 — Dati Emilio, nominato a 1° ufficiale a L. 3.000 dal 7 dicembre 1912 — Giampietro Giuseppe Andrea, nominato a 1° ufficiale a L. 3.000, dal 1° dicembre 1912 — Bergamo Vincenzo, Trezza Modestino, Dalfior Giuseppe, nominati a primi ufficiali a L. 3.000, dall'8 dicembre 1912 — Prò Luigi, nominato a primo ufficiale a L. 3000 dall'11 dicembre 1912 — Jannarone Luigi, nominato ad ufficiale telegrafico a L. 2.700 dal 1° dicembre 1912 — Monizio Ernesto, id. — Caruso Antonino, De Blase Giovanni, Boso Tribuno, Casabianca Francesco, nominati ad ufficiali postali telegrafici a L. 2.400 dal 1° dicembre 1912 — Giberti Ida nata Candeli, Mallegni Angelina, nominate ad ausiliarie a L. 1.700, dal 1° dicembre 1912 — Sosto Assunta nata Sacchi, Cabiato Giovanna nata Nuti, Fenolio ved. Emma, nata Carena, Perano Emilia nata Beltrand, nominate ad ausiliarie a L. 1.700, dal 16 dicembre 1912 — Sirà Andrea, nominato ad ufficiale d'ordine a L. 2.450, dal 12 dicembre 1912 — Mellino Augusto, nominato ad ufficiale d'ordine a L. 2.200, dal 25 dicembre 1912.

*Personale di 1ª e 2ª categoria.*

Con Decreto Reale 15 dicembre 1912.

Valente Luigi, ufficiale postale telegrafico a L. 1.500, richiamato in servizio dal 1° gennaio 1913.

Con Decreto Reale 5 gennaio 1913.

Chierici Aldo, ufficiale postale telegrafico a L. 2.400, richiamato in servizio dal 1° dicembre 1913 — Carloni Antonio, ufficiale postale telegrafico a L. 1.500, richiamato in servizio dal 1° dicembre 1912.

Con Decreto Reale 8 gennaio 1913.

Assiè Luigi, ufficiale postale telegrafico a L. 1.500, richiamato in servizio dal 16 dicembre 1912 — Guidi Guido di Giuseppe, id. — D'Annunzio Luigia nata Metitieri, id.

Con Decreto Reale 12 gennaio 1913.

Amoroso Antonio, ufficiale postale telegrafico a L. 1.500, collocato in aspettativa dal 1° ottobre 1913 — Felici Angelo, ufficiale postale telegrafico a L. 1.500, richiamato in servizio il 31 dicembre 1912 — Bologna Pasquale, ufficiale postale telegrafico a L. 1.500, ha cessato di far parte di questo personale dal 1° dicembre 1912, per conseguito impiego in altra amministrazione — Ursino Vincenzo, ufficiale postale telegrafico a L. 1.500, richiamato in servizio il 16 gennaio 1913 — Mazza Modestino, ufficiale d'ordine a L. 1.500, collocato in aspettativa 1° gennaio 1913.

# MINISTERO DEL TESORO

## Direzione generale del debito pubblico

*Rettifiche d'intestazione* (2ª pubblicazione).

**Si è dichiarato che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:**

| Debito<br>1 | Numero d'iscrizione<br>2 | Ammontare della rendita annua<br>3 | Intestazione da rettificare<br>4 | Tenore della rettifica<br>5 |
|---|---|---|---|---|
| 3.50 % | 680514 | 45 50 | *Augusti* Raffaele-Augusto fu Elia, minore, sotto la patria potestà della madre Valle Geromina ved. Elia *Augusti*, domiciliato in Arquata Scrivia (Alessandria) | *Agusti* Raffaele-Augusto, ecc., come contro, ved. di Elia *Agusti*, ecc., come contro |
| » | 293460 | 210 — | Cardelli Virginia fu Pietro, moglie di Dagna Giovanni, domiciliata a Foggia, con usufrutto a Subioli *Regina* fu Luigi, vedova di Pietro Cardelli, domiciliata a Marsiglia (Francia) | Intestata come contro con usufrutto a Subioli *Reginalda* fu Luigi, ecc., come contro |
| » | 265773 | 35 — | Moscariello Aurelio di Giovambattista, domicil. in Lioni (Avellino), con usufrutto congiuntivo a Moscariello Giuseppe fu Giovanni e Moscariello *Albina* di Angelo, minore | Intestasta come contro, con usufrutto congiuntivo a Moscariello Giuseppe fu Giovanni e di Moscariello *Rubina* di Angelo, minore |
| » | 601674 | 7 — | Ferro *Carlotta* fu Luigi, nubile, domiciliata a Savona (Genova) | Ferro *Maria-Rosa-Carlotta-Rachele* fu Luigi, nubile, domicil. a Savona (Genova) |
| » | 587784 | 105 — | Ferro *Carolina* fu Luigi, nubile, domiciliata a Savona (Genova) | |
| » | 595791 | 1018 50 | Guglielminetti *Maria-Marianna-Teresa* fu Giacomo, moglie di *Baiveri* della Rocchetta Carlo di Francesco, domic. in Oviglio (Alessandria) | Guglielminetti *Maria-Teresa-Marianna* fu Giacomo, moglie di *Bajveri* Carlo di Francesco, ecc, come contro |
| » | 652383 | 644 — | Guglielminetti *Maria-Teresa* fu Giacomo, moglie di Baiveri Carlo, domiciliata a Masio (Alessandria) | |
| 3.50 % | 659322 | 210 — | Bertolino Maria-Domenica fu Michele, moglie di Fantaguzzi Giovanni, domiciliata in Canelli (Alessandria), con usufrutto a Giono *Maria-Catterina* fu Domenico, ved. di Bertolino Michele, dom. in Druvacco (Torino) | Intestata come contro, con usufrutto a Giono *Caterina* fu Domenico, ved. ecc., come contro |
| » | 603924 | 4553 50 | Grillo *Giuseppina* fu *Giovanni-Antonio*, nubile, dom. a Genova | Grillo *Maria-Paolina-Giuseppina* fu *Antonio*, nubile, domiciliata a Genova |
| » | 659323 | 210 — | Bertolino Angela-Amabile-Emilia fu Michele, moglie di Piana Albino, dom. in Biella (Novara), con usufrutto a Giono *Maria-Catterina* fu Domenico, ved. di Bertolino Michele, dom. in Druvacco (Torino) | Intestata come contro, con usufrutto a Giono *Caterina* fu Domenico, ved. ecc., come contro |
| 3 % Obbl.i Ferr. | 28982<br>28983 | 127 50<br>1275 — | Grillo *Giuseppina* fu *Giovanni-Antonio*, nubile, dom. a Genova | Grillo *Maria-Paolina-Giuseppina* fu *Antonio*, nubile, domiciliata a Genova. |
| 5 % | 59149 | 25 — | Zaccone Giuseppa fu Mariano, vedova di *Tamerlari* Domenico, domiciliata in Messina | Zaccone Giuseppa fu Mario, vedova di *Famulari* Domenico, domiciliata in Messina |

**A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298,**

**si diffida**

**chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.**

Roma, 19 aprile 1913.

*Il direttore generale*
GARBAZZI.

---

*Smarrimento di ricevuta* (2ª pubblicazione).

Il sig. avv. Rosario Picciotto fu Salvatore ha denunziato lo smarrimento della ricevuta n. 141 ordinale, n. 1119 di protocollo e n. 3875 di posizione, stata rilasciata dalla Intendenza di finanza di Messina, al sig. Eduardo Aversa fu Tommaso in data 29 ottobre 1908, in seguito alla presentazione di tre certificati nominativi della rendita complessiva di L. 215, consolidato 5 0[0, con decorrenza dal 1° gennaio 1907.

Ai termini dell'art. 230 del vigente regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati al signor avv. Rosario Picciotto fu Salvatore i nuovi titoli provenienti dall'eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della predetta ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 24 aprile 1913.

*Il direttore generale*
GARBAZZI.

3ª *pubblicazione per rettifica d'intestazione.*

Si è dichiarato che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti coll'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

| Debito | Numero d'iscrizione | Ammontare della rendita annua | Intestazione da rettificare | Tenore della rettifica |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3.50 % | 184271 | 63 — | *Gianotti* Matteo, Giovanni, Giuseppe, Anna e Maria fu Francesco minori sotto la patria potestà della madre Bordes Marietta, dom. in Chialamberto (Torino) | *Genotti* Matteo ecc., come contro |
| » | 9962 | 364 — | Boggio *Italo* fu Pier Carlo dom. in Torino, minore, sotto l'amm. della propria madre Giovannina Rigoletti | Boggio *Giuseppe-Italo* fu Pier Carlo ecc., come contro |
| » | 196791 | 567 — | | |
| » | 512814 | 52 50 | Baranello *Giuseppina* di Francesco, minore, sotto la patria potestà del padre dom. a Ferrazzano (Campobasso) | Baranello *Maria-Giuseppa* ecc., come contro |
| » | 330785 | 129 50 | Lazzarino *Francesca, Giovanni, Giuseppe* e *Clara* di Giuseppe, minori, sotto la patria potestà del padre e prole nascitura da Forno *Giuseppa* fu Giuseppe maritata Lazzarino tutti eredi indivisi dom. in Casale Monferrato (Alessandria) con usufrutto a Forno *Giuseppa* fu Giuseppe | Lazzarino *Giovanna, Vittorio, Giuseppe* e *Bianca* di Giuseppe, minori, sotto la patria potestà del padre e prole nascitura da Forno *Prima* fu Giuseppe maritata Lazzarino tutti eredi indivisi dom. in Casale Monferrato (Alessandria) con usufrutto a Forno *Prima* fu Giuseppe |
| » | 605348 | 17 50 | *Mancia* Onofrio fu Salvatore, minore, sotto la tutela di Sansone Chiariano Salvatore, dom. in Termini Imerese (Palermo) | *Mangia* Onofrio fu Salvatore, minore, ecc., come contro |

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

**Si diffida**

che chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 5 aprile 1913.

*Il direttore generale*
GARBAZZI.

**Direzione generale del tesoro (Divisione portafoglio)**

**Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 6 maggio 1913, in L. 102,44.**

## MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

**Ispettorato generale del commercio**

**Media dei corsi dei consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata d'accordo fra il Ministero d'agricoltura, industria e commercio e il Ministero del tesoro (Divisione portafoglio).**

5 maggio 1913.

| CONSOLIDATI | Con godimento in corso | Senza cedola | Al netto degl' interessi maturati a tutt'oggi |
|---|---|---|---|
| 3.50 % *netto* ..... | 98 72 74 | 96 97 74 | 97 51 87 |
| 3.50 % *netto* (1902) | 98 27 50 | 96 52 50 | 97 03 63 |
| 3 % *lordo* ..... | 66 00 — | 64 80 — | 65 77 04 |

# CONCORSI

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

### IL MINISTRO

Veduto il regolamento generale universitario approvato col R. decreto 9 agosto 1910, n. 796;

**Decreta:**

È aperto il concorso per professore straordinario alla cattedra di costruzioni stradali e ferroviarie nella R. scuola di applicazioni per gli ingegneri di Bologna.

I concorrenti dovranno far pervenire a questo Ministero la loro domanda in carta bollata da L. 1.22 non più tardi del 15 settembre 1913, e vi dovranno unire:

*a*) un'esposizione, in carta libera e in cinque copie, della loro operosità scientifica ed eventualmente didattica;

*b*) un elenco, in carta libera e in sei copie, dei titoli e delle pubblicazioni che presentano;

*c*) i loro titoli e le loro pubblicazioni; queste ultime, in cinque esemplari; sarà consentita la presentazione di un minor numero di esemplari solo quando si tratti di lavori pubblicati da molto tempo ed esauriti in commercio;

*d*) il loro atto di nascita debitamente legalizzato.

Sono ammessi soltanto lavori pubblicati e fra questi dev'esservi almeno una memoria originale concernente la disciplina che è oggetto della cattedra messa a concorso.

In nessun caso saranno accettate bozze di stampa.

Possono altresì essere presentate raccolte di disegni, tavole, fotografie e lavori grafici in genere.

I concorrenti che non appartengono all'insegnamento o all'Amministrazione governativa, devono inoltre presentare il certificato

penale di data non anteriore di oltre un mese a quella del presente avviso.

Non sarà tenuto conto delle domande che perverranno dopo il giorno stabilito, anche se presentate in tempo utile alle autorità scolastiche locali od agli uffici postali o ferroviari; e non saranno neppure accettate, dopo il giorno stesso, nuove pubblicazioni o parti di esse e qualsiasi altro documento.

Roma, 3 maggio 1913.

*Il ministro*
CREDARO

## IL MINISTRO

Veduto il regolamento generale universitario approvato col R. decreto 9 agosto 1910, n. 796;

**Decreta:**

È aperto il concorso per professore straordinario alla cattedra di letteratura greca nella R. accademia scientifico-letteraria di Milano.

I concorrenti dovranno far pervenire a questo ministero la loro domanda in carta bollata da L. 1.22 non più tardi del 10 settembre 1913 e vi dovranno unire:

*a*) un'esposizione, in carta libera e in cinque copie, della loro operosità scientifica ed eventualmente didattica;

*b*) un elenco, in carta libera e in sei copie, dei titoli e delle pubblicazioni che presentano;

*c*) i loro titoli e le loro pubblicazioni; queste ultime in cinque esemplari;

Sarà consentita la presentazione di un minor numero di esemplari solo quando si tratti di lavori pubblicati da molto tempo ed esauriti in commercio;

*d*) il loro atto di nascita debitamente legalizzato.

Sono ammessi soltanto lavori pubblicati e fra questi dev'esservi almeno una memoria originale concernente la disciplina che è oggetto della cattedra messa a concorso.

In nessun caso saranno accettate bozze di stampa.

I concorrenti che non appartengono all'insegnamento o all'Amministrazione governativa, devono inoltre presentare il certificato penale di data non anteriore di oltre un mese a quella del presente avviso.

Non sarà tenuto conto delle domande che perverranno dopo il giorno stabilito, anche se presentate in tempo utile alle autorità scolastiche locali od agli uffici postali o ferroviari, e non saranno neppure accettate, dopo il giorno stesso, nuove pubblicazioni o parti di esse e qualsiasi altro documento.

Roma, 28 aprile 1913.

*Il ministro*
CREDARO.

3

# PARTE NON UFFICIALE

# PARLAMENTO NAZIONALE

## SENATO DEL REGNO

### RESOCONTO SOMMARIO — Lunedì, 5 maggio 1913

*Presidenza del presidente* MANFREDI.

La seduta è aperta alle ore 15.

BISCARETTI, segretario. Dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

*Messaggio del presidente della Camera dei deputati.*

PRESIDENTE. Comunica un messaggio del presidente della Camera dei deputati il quale trasmette una proposta di legge, d'iniziativa di quel ramo del Parlamento, per autorizzare il Governo a concedere la piccola naturalizzazione.

*Ringraziamenti.*

PRESIDENTE. La famiglia Engel ringrazia il Senato della commemorazione e delle onoranze rese al defunto senatore.

*Congedi.*

Sono accordati alcuni congedi.

*Votazione a scrutinio segreto.*

DI PRAMPERO, segretario. Fa l'appello nominale per la votazione a scrutinio segreto inscritta all'ordine del giorno.

Si lasciano le urne aperte.

Seguito della discussione del disegno di legge: « Sul conferimento della libera docenza » (n. 947-A).

PRESIDENTE. Ricorda che nella seduta precedente è stata iniziata la discussione generale.

DI CAMPOREALE, relatore. Deve rettificare una inesattezza in cui incorse ieri l'altro.

Asserì che una disposizione transitoria simile a quella del presente disegno di legge era già stata approvata in altre leggi e citò quella per l'Ispettorato del lavoro.

Il vero è che la disposizione era nel progetto per l'Ispettorato del lavoro, ma l'Ufficio centrale che l'esaminò, ritenne superfluo l'articolo transitorio, dopo le dichiarazioni del ministro che non avrebbe fatta nessuna nomina d'ispettore del lavoro durante le more del progetto di legge, e che in caso di assoluta necessità si sarebbe attenuto alle nuove norme determinate dal progetto medesimo.

Invece fu esatto nel riferirsi ad altre leggi, e l'esempio più recente si ha in una legge recentemente approvata, quella per l'ordinamento delle borse, nella quale all'art. 63 si arriva ad una retroattività di cinque anni.

Nel caso presente la disposizione è meno grave, perchè non vi è nessuna lesione di diritto acquisito; ed i candidati che hanno avanzato la domanda non perdono nulla; si cambia solo la procedura, ma non la materia ed il carattere dell'esame.

In ultimo deve rettificare un errore di stampa incorso nel resoconto sommario della precedente seduta; il numero delle domande di libera docenza presentate nel primo trimestre di quest'anno è di 262 e non di 162.

POLACCO. Per la soppressione dell'art. 8 egli si rimette a quello che dirà il senatore Del Giudice.

Dichiara che in tutto il resto è solidale con i suoi colleghi dell'Ufficio centrale.

Ricorda che il suo dissenso non è di principio, ma di opportunità, e che ebbe parole roventi contro gli scandali della libera docenza.

Fa plauso alle intenzioni del ministro di voler procedere con tutto il rigore all'ordinamento della libera docenza.

TAMASSIA. Afferma che chiunque ha veduto da vicino il modo con cui funziona oggi la libera docenza, non può che plaudire al concetto di disciplinarla, per porre un freno agli scandali, per restituirle il suo carattere didattico.

A torto si dice che con ciò si uccide la libera docenza; correggere non significa spegnere.

Osserva che l'Ufficio centrale si è discostato dal progetto ministeriale il quale stabiliva un termine di quattro anni dalla laurea alla libera docenza.

L'Ufficio centrale preferisce togliere questo termine, che all'oratore invece sembra utile ed opportuno come periodo di preparazione, perchè le improvvisazioni sono sempre pericolose.

Permettendo il conferimento della libera docenza subito dopo la laurea, si crea l'inconveniente delle specializzazioni premature.

Si dirà che vi sono uomini superiori la cui intelligenza splende come il sole; ma le leggi si fanno per la media e non per le eccezioni. E d'altronde nella stessa legge Casati vi è un articolo che autorizza il ministro a nominare anche professori ordinari, quan-

do ci si trovi di fronte a persone di valore assulutamente eccezionale.

Osserva poi che il numero di quattro membri nella Commissione che dovrà giudicare per la libera docenza, gli sembra esiguo, e ne propone l'aumento almeno a sei.

Concludendo augura che il Senato voglia coraggiosamente porre riparo alle piaghe che affliggono l'istituto della libera docenza. (Bene).

*Presentazione di disegni di legge e di una relazione.*

LEONARDI-CATTOLICA, ministro della marina. Presenta i seguenti disegni di legge, già approvati dall'altro ramo del Parlamento:

Ordinamento dei Corpi militari della Regia marina;

Provvedimenti per i militari del Corpo Reali equipaggi;

Linea di navigazione fra l'Italia e Londra;

Linea di navigazione fra l'Italia e il centro d'America;

Linea di navigazione fra Venezia e Calcutta;

Concessione di un assegno annuo alla vedova ed agli orfani dell'ammiraglio Aubry;

Conversione in legge del Regio decreto 28 settembre 1912, n. 1222, che sostituisce nei rispettivi ruoli organici i funzionari della Regia marina destinati in Libia.

BETTONI. Presenta la relazione al disegno di legge sull' esercizio delle farmacie.

*Ripresa della discussione.*

PATERNO'. Afferma che nella campagna cui ha dato luogo il presente disegno di legge è avvenuto quel che osservava un illustre storico, il Macaulay, e cioè che nessuno può uscir senza biasimo da un esame fatto con occhio inesorabile di qualche singolo atto della sua vita.

Così oggi leggiamo nella relazione dell' Ufficio centrale una vera requisitoria contro la libera docenza.

Le censure sono indubbiamente fondate per questo o per quel dato caso; ma dedurne che la libera docenza sia stata una grave piaga per le nostre Università, sarebbe un errore.

La libera docenza ha pure grandi benemerenze; essa ha notevolmente contribuito a che l' Italia, risorta politicamente, riprendesse il suo posto fra le nazioni civili, per ciò che si attiene all' incremento della scienza.

L'oratore non è stato mai libero docente, e quindi può con tutta imparzialità domandare che il problema sia esaminato da tutti i suoi lati.

Osserva che nella relazione si accenna al ritorno alla legge Casati, ma nella legge Casati l'oratore non ha trovato nulla che giustifichi tale affermazione.

Essa stabiliva stipendi ai professori, e soltanto diceva che una parte delle tasse si doveva alla fine dell'anno distribuire ai professori.

Rileva che con il presente disegno di legge si riforma il modo di conferire la libera docenza si modifica il valore del libero docente rispetto alle varie Università, e si ammette una diversa forma di retribuzione.

Nota che la libera docenza deve avere lo scopo di completare ed integrare l'insegnamento in una data Università, secondo le peculiari condizioni di questo.

Tale era il concetto della legge Casati, e gli sembra preferibile a quello di elevare la libera docenza ad istituzione di Stato.

Domanda qual vantaggio si avrà dall' imporre un sistema diverso per la libera docenza, quando si deve riformare tutta l' istruzione superiore.

Chiede perchè se vi è una persona, sprovvista di laurea, ma che abbia fatto dei viaggi in una data regione poco conosciuta, non possa fare su questa un corso libero, o perchè non possa farlo chi possieda il titolo di una lunga pratica in una industria.

Imponendo l'obbligatorietà della laurea, si è chiusa la porta della libera docenza ad alcuni pochi, che avrebbero potuto prestare un valido aiuto alla scienza italiana.

Ma non basta: oltre la laurea, per ottenere la libera docenza, si richiede che siano passati quattro anni dal conseguimento della laurea stessa. In questo modo si creano ostacoli a coloro che vogliono dedicarsi alla scienza. E già è difficile reclutare gli assistenti, i quali non possono vivere con lo stipendio che dà loro lo Stato. Così si viene a creare una strana aristocrazia della scienza.

Non si deve essere feroci contro la libera docenza. Si colpiscono gli inconvenienti dove si trovano; il resto si lasci a tempi migliori.

La scienza italiana è in un periodo di decadenza, manca il vivaio degli insegnanti.

E parla del pagamento diretto da parte degli studenti dei corsi pareggiati. Trova giusto che lo studente paghi, ma, secondo la disposizione dell'articolo aggiunto, i liberi docenti non troveranno più una iscrizione.

A questo modo si otterrà lo scopo di disfarci dei libei docenti mentre non è questo ciò a cui dovrebbe mirare una riforma della libea docenza.

La forma poi del pagamento non lo persuade. Dice l'articolo, secondo l' Ufficio centrale, che il libero decente riscuoterà da ciascuno studente o uditore inseritto al suo corso, per ogni ora settimanale di lezione, una quota annua non minore di lire quattro.

Il disegno di legge ministeriale diceva: « al libero decente spetta ecc. ». Ora l'aver modificato la parola « aspetta » con la parola « riscuoterà » ha una grande importanza, perchè « riscuoterà » significa che è il libero docente quegli che dovrà prendere il pagamento.

Se questo fosse il concetto dell' Ufficio centrale l'oratore si troverebbe nell'impossibilità di confutarlo; tanto esso è di difficile attuazione.

E se si usa un' altra parola, per esempio « avrà diritto », allora si cade in un' altra difficoltà, perchè chi stabilisce se il libero docente debba avere 4 lire o più? Si dirà, il regolamento; ma in sostanza le quattro lire dovrà pagarle lo studente, e questa somma va evidentemente ad aumentare la tassa scolastica.

Ed allora il Senato non potrebbe approvare questa disposizione, ma occorrerebbe che in ossequio allo Statuto, fosse prima approvata dall'altro ramo del Parlamento.

Concludendo dice che per ora può accettarsi soltanto la limitazione delle quote, tutto il resto è da rimandare a tempo più maturo. (Approvazioni).

DE BLASIO. È profondamente convinto della bontà del disegno di legge e fa voti che venga approvato dal Senato, affinchè si ponga termine a tutti quegli inconvenienti di cui è parola nella relazione dell'Ufficio centrale.

Ma appunto perchè è profondamente convinto della bontà del disegno risponde all'obbiezione che ad esso è stata mossa di offendere diritti quesiti e il principio della non retroattività della legge.

Non comprende di quali diritti quesiti si sia voluto parlare, nè in che cosa il disegno di legge rechi offesa al principio della non retroattività delle leggi.

Evidentemente c'è un equivoco.

Quando il disegno di legge sarà divenuto legge coloro che aspirano alla libera docenza dovranno sottoporsi alle disposizioni di essa.

Oggi i laureati potranno avere acquistati dei diritti per il fatto di aver presentato una domanda per ottenere la libera docenza, e il ministro ha usato verso di loro tutto il riguardo introducendo nel disegno di legge l'art. 8 col quale sono sottoposte alle nuove disposizioni le domande di libera docenza pervenute al Ministero dopo il giorno della presentazione al Parlamento del disegno di legge.

Vero è che l'Ufficio centrale a questa eccezione ha posto una limitazione chiedendo che alle nuove disposizioni siano sottoposte le domande di libera docenza per le quali non sia ancora formata la Commissione esaminatrice nel giorno della presentazione del disegno di legge.

Ma anche con questa limitazione rimane sempre un beneficio per questi laureati.

Dunque l'art. 8 è una disposizione transitoria la quale se ha effetto retroattivo lo ha soltanto per ciò che rende migliore la condizione di questi laureati. E allora dov'è l'offesa al principio della non retroattività della legge?

Non accettando l'art. 8, il Senato metterebbe tutti nella condizione di dover sottostare alla nuova legge più rigida; e se fosse presentata questa proposta, egli vi si associerebbe, per la ragione che quando si vuol fare una legge per togliere degli abusi, è meglio troncare ogni indugio e risanare l'ambiente.

Si dice da alcuni, e lo ha detto anche l'Ufficio centrale, che il disegno di legge è un disegno di catenaccio: la frase non sembra all'oratore molto appropriata. Il disegno di legge, finchè non diviene legge, non ha alcun valore di applicabilità.

Si dice che il ministro ha messo il fermo a tutte le domande avanzate dopo la presentazione del disegno di legge, ed ha fatto bene, perchè quando il Parlamento sta esaminando un disegno di legge, inteso ad eliminare degli inconvenienti, non è ammissibile che questi si lascino perpetuare.

L'articolo 8 non può dare al ministro oggi alcuna facoltà, perchè ancora non è legge; egli può attingere soltanto norma dalla sua coscienza, dalla sua mente e dall'opportunità politica.

Domanda: perchè non si stabilisce che il giovine scelga da sè il professore e lo compensi nella misura che il professore stabilirà facendo lezione?

Così lo studente sceglierà il professore che stima; il professore avrà giovani che vogliono studiare seriamente e i professori faranno quei corsi complementari che non si hanno nelle Università.

Non comprende come si possa uccidere col presente progetto di legge la libera docenza, come fu affermato da qualche preopinante.

Conchiude pregando il ministro di voler sollecitare la Commissione a compiere il lavoro sul riordinamento delle Università, affinchè possa essere presto presentato il relativo progetto di legge. (Approvazioni).

*Presentazione di disegni di legge.*

SPINGARDI, ministro della guerra. Presenta i seguenti disegni di legge:

Convalidazione del Regio decreto 25 luglio 1912, n. 873 che concerne la sostituzione nei corrispondenti ruoli organici degli impiegati civili dipendenti dall'Amministrazione militare inviati in Libia o nell'Egeo, nonchè l'aumento alle tabelle organiche dei personali civili tecnici dell'artiglieria e del genio al numero d'impiegati occorrenti ai servizi dell'aereonautica militare.

Disposizioni interpretative della legge 6 luglio 1911, n. 690 per il trattamento di pensione dei militari di truppa dei carabinieri Reali.

Cessione al comune di Pavia di parte dei terreni costituenti la Piazza d'Armi di Porta Milano.

CREDARO, ministro dell'istruzione pubblica. Presenta i seguenti disegni di legge:

Trasformazione di istituti d'istruzione e di educazione;

Sistemazione degli uffici della Ragioneria centrale del Ministero dell'istruzione pubblica.

*Ripresa della della discussione.*

TODARO. Si associa alla proposta del senatore Paternò, che ogni disposizione circa la libera docenza venga rimandata a quando verrà risolta la questione della riforma delle Università.

Osserva che con le leggine si rovina e si pregiudica la grande riforma.

Loda il ministro di aver presentato l'articolo aggiuntivo, ricordando in quali condizioni miserrime trovinsi i Gabinetti scientifici ed il personale relativo.

Sebbene lodi il principio introdotto dall'Ufficio centrale di far pagare direttamente dagli studenti la libera docenza, tuttavia osserva che prima che gli studenti si abituino a pagare direttamente la libera docenza, passeranno degli anni; e quindi praticamente si uccide la libera docenza, che ha servito a sollevare la cultura scientifica delle nostre Università, nonostante i gravi danni morali che sono stati deplorati e che vogliamo vedere presto tolti.

Quindi, mentre il nuovo articolo aggiunto dal ministro deve essere inserito nel disegno di legge, lo invita a provvedere sollecitamente col regolamento.

Rileva che con la libera docenza pagata direttamente dagli studenti si è risolta una questione importante, e cita il sistema germanico che produce ottimi effetti.

A questo proposito la concorrenza per l'insegnamento privato fra le Università cattoliche e le protestanti in Germania; concorrenza che è subito finita, cosicchè è rimasto l'insegnamento privato come complemento di quello ufficiale.

Ricorda che con la libera docenza nonostante i danni morali e pecuniari lamentati, l'Italia ha avuto un notevole progresso scientifico che l'ha messa alla pari delle più colte nazioni. (Approvazioni).

GABBA. Dimostra che col sistema degli esami è impossibile la libera docenza nel suo vero carattere.

In Germania non ci sono esami annuali e biennali, vi è l'esame di Stato.

Aderisce alla proposta del senatore Paternò, accettata anche dal senatore Todaro, di rimandare la soluzione della questione della libera docenza alla riforma universitaria.

Quanto alla disposizione transitoria, osserva che facendosi la domanda si esercita una facoltà, ma che tra la domanda e l'effetto pratico di essa molto ci corre; può non riuscire l'esame. Nè si può parlare di necessità di effetti della domanda, perchè si è in materia di diritto amministrativo, dove non vi possono essere diritti quesiti.

D'altra parte, vi sono leggi espressamente retroattive emanate per esigenza d'interesse pubblico (Approvazioni).

*Chiusura di votazione.*

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la votazione a scrutinio segreto.

I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti.

*Ripresa della discussione.*

CREDARO, ministro della pubblica istruzione. (Segni di attenzione). Alle osservazioni concernenti particolari disposizioni del disegno di legge, si riserva di rispondere in sede di discussione degli articoli; ora dà ragione dei concetti fondamentali che lo hanno inspirato nel presentare al Senato il disegno di legge, che è stato da lui attentamente e coscienziosamente studiato.

Ricorda la discussione che ebbe luogo in Senato nel 1911 sul bilancio dell'istruzione pubblica; quella discussione lo persuase che i mali che affliggono la libera docenza dovevano essere sanati nel più breve tempo possibile.

Dapprima attese l'opera della Commissione per la riforma della istruzione superiore, ma poi, riconosciuto che il complesso problema sottoposto a quella Commissione, richiedeva un indugio, stralciò la materia disciplinata nel presente disegno di legge.

È d'accordo coi senatori Gabba, Paternò, Todaro ed altri che sarebbe ottima cosa riformare la libera docenza, in armonia con la riforma di tutto l'organismo universitario; ma divide anche i timori di altri senatori e dell'on. relatore, che questa grande riforma, più volte tentata invano, non sia per giungere in porto.

Esaminando i mali della libera docenza, si convinse che in gran parte derivano dal sistema con cui oggidì questo titolo si conferisce.

Rileva che la Commissione giudicatrice si compone del Preside della Facoltà, del professore ufficiale della materia, di un altro professore della Facoltà, di un professore ufficiale della materia appartenente ad altra Università, ed infine il rappresentante dei liberi docenti.

Quanto al Preside osserva che egli stesso in tale qualità ebbe a presiedere molte Commissioni per il conferimento di libere docenze, e spesso ebbe a dichiarare ai colleghi la propria incompetenza.

L'altro collega della Facoltà si trova per lo più nelle stesse condizioni.

Il libero docente resta muto, poichè sente di non avere l'autorità dei professori ufficiali.

Rimangono a giudici il professore ordinario della materia e quello

della stessa materia di altra Università. In generale quest'ultimo si rivolge al primo e gli dice: tu conosci questo giovine meglio di me, io mi rimetto al tuo giudizio. (Ilarità).

Così in pratica avviene che la Commissione giudicante si riduce ad una persona sola, ed allora è la filiazione intellettuale quella che trionfa. (Ilarità - Approvazioni).

In conseguenza di ciò avviene che oggi in Italia abbiamo oltre duemila liberi docenti, e numerose nuove domande sopraggiungono.

Afferma che in questo grande numero è la condanna della libera docenza come oggi è regolata: la scienza nella sua massima espressione non può essere dominio della folla ma di poche anime elette. (Approvazioni).

Pertanto, col convincimento sicuro di far cosa neccessaria ed utile alla stessa dignità della libera docenza, egli ideò di sottoporre l'esame per libero docente alle stesse norme dei concorsi universitari per professore straordinario e ordinario.

Accena al giudizio intentato dai liberi docenti di Napoli contro il Ministero dell'istruzione pubblica, e alla sentenza che fu contraria allo Stato.

Dopo tale sentenza egli credette suo dovere di presentare un disegno di legge che limitasse a tre quinti la tassa che può essere assorbita dall'insegnamento provato; ciò nell' interesse della pubblica finanza, perchè uno Stato che non ha una finanza forte, non può avere una istruzione bene ordinata. (Approvazioni).

Sottopose il disegno di legge alla Commissione Reale che fu lungamente discussa, e finì per approvarne il concetto informatore.

Venuto il disegno di legge all'esame dell'ufficio centrale del Senato, questo esortò il ministro ad una più radicale riforma.

Ed egli dovette riconoscere che le osservazioni dell'ufficio centrale erano giuste, e aderì alle sue proposte. (Benissimo).

Osserva ai senatori Paternò e Todaro che il disegno di legge non è uno strangolamento della libera docenza, anzi ha fiducia che riuscirà utile ai docenti veramente valorosi. (Bene).

E forse in seguito a questa riforma potremo applicare il sistema tedesco di chiamare all'insegnamento ufficiale i liberi docenti.

Osserva poi al senatore Polacco che le autorità accademiche in pratica non riescono a togliere gli abusi.

Il porvi riparo, come fa il disegno di legge, è un dovere civile perchè si tratta di rafforzare nella nostra gioventù il sentimento di rispetto verso la legge e verso lo Stato. (Bene).

Nota che l'economia di 900,000 lire non andrà per altro a beneficio del ministro del tesoro (si ride), ma sarà rivolta al miglioramento dell'assistentato universitario, che è sempre più necessario all'insegnamento e che oggi è insufficiente e mal retribuito. (Approvazioni).

Ha presentato al riguardo un articolo che sancisce l'impegno del Governo in tal senso.

Concludendo dice che certi problemi, quando si pongono, non possono ricevere che una soluzione proposta, oltre a rispondere a un dovere morale verso la scienza e verso il paese, risponderà anche ai veri e giusti interessi dei liberi docenti. (Applausi generali congratulazioni).

*Presentazione di relazione.*

LUCCA. A nome della Commissione di finanze presenta le relazioni ai seguenti disegni di legge:

Approvazione di eccedenza di impegni per la somma di lire 1,097,336.81 sul capitolo n. 203 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l' esercizio finanziario 1911-912 concernente spese obbligatorie;

Approvazione di eccedenze d' impegni per la somma di lire 10,138.43 verificatasi sull' assegnazione del capitolo n. 61 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l' esercizio finanziario 1911-12 concernente spese facoltative.

Maggiori assegnazioni su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l' esercizio finanziario 1912-13;

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l' esercizio finanziario 1912-13.

*Ripresa della discussione.*

TODARO. Prende la parola per fatto personale.

Dichiara che egli ha dato lode all' Ufficio centrale che ha proposto di far pagare la libera docenza agli studenti, ma ha detto che egli teme che gli studenti finiranno per non frequentare i corsi dei liberi docenti, con danno dell' insegnamento.

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione generale.

Legge il seguente ordine del giorno del senatore Dallolio:

« Il Senato, approvando il concetto informatore del disegno di legge, passa alla discussione degli articoli ».

CREDARO, ministro dell' istruzione pubblica. Accetta quest' ordine del giorno.

PRESIDENTE. Lo pone ai voti.

(È approvato).

TAMASSIA. All'art. 1 propone che si torni al disegno di legge ministeriale; cioè al concetto che debbano passare quattro anni dal conseguimento della laurea per iniziare le pratiche per la libera docenza.

CIAMICIAN. Non vuol preclusa la via alla libera docenza a coloro che non siano forniti di laurea. Propone quindi che nel primo comma dell'art. 1 siano eliminate le parole « abbia ottenuto la laurea ».

MAZZONI. Si associa alla proposta del senatore Ciamician, poichè da un lato vi è soverchia latitudine nella parola « laurea », dall'altro si potrebbe intendere in un senso troppo ristretto, qualora si voglia parlare di lauree in relazione alla prova di attitudine all'insegnamento di una data materia.

Se però si vuole mantenere l'obbligo della laurea, allora bisogna specificare che s'intende parlare di una laurea in genere o di una laurea speciale, in rispetto a un dato gruppo di materie.

Osserva che la eccezione proposta dall'Ufficio centrale nel 2° comma è pericolosa, e quindi propone che esso sia eliminato, perchè è bene che tutti gli aspiranti alla libera docenza sieno sottoposti ad una prova didattica e sperimentale.

LUCIANI. Consente in gran parte nelle idee esposte dal senatore Mazzoni ma crede che si debba richiedere dall'aspirante alla libera docenza soltanto la prova didattica perchè la prova sperimentale è già fornita dai titoli che esso ha presentato per ottenere la libera docenza.

DINI. Ricorda che la legge Casati consentiva la libera docenza senza laurea e fu solo con regolamenti posteriori che interpretavano la legge in modo soverchiamente restrittivo che venne richiesta la laurea lasciando aperta una via alla libera docenza a chi non fosse fornito di laurea su parere del Consiglio superiore.

Se non si volesse accettare l'emendamento del senatore Ciamician sarebbe opportuno di lasciare al Consiglio superiore la facoltà di determinare in quali casi si possa concedere la libera docenza a chi non sia fornito di laurea.

TOMMASINI, consente nell'emmendamento proposto dal senatore Mazzoni circa la soppressione del 2° comma dell'articolo 1°, e propone il seguente emendamento, che è ispirato al criterio informativo del disegno di legge, di rendere cioè effettiva la libera docenza aggiungere in fine dell'articolo le parole « quando impartisca effettivamente l'insegnamento ».

DI CAMPOREALE, relatore. Gli emendamenti presentati all'articolo sono quattro. L'ufficio centrale accetta quello dei senatori Ciamician e Mazzoni che non si faccia obbligo della laurea, e prega il ministro di voler da sua parte consentire.

Non può accoglere la soppessione del secondo comma, proposta dal senator Mazzoni, perchè gli sembra bastevole l'inciso « in via d'eccezione ».

L'ufficio centrale poi prega il senatore Tommasini di non insistere nella proposta di aggiunta, e non può accettare l'emendamento Tamassia perchè è contrario all'altro proposto dai senatori Ciamician e Mazzoni, già accettato dell'ufficio stesso.

GRASSI. Vorrebbe che non fosse soppresso l'obbligo della laurea, ma che fosse ammessa la eccezione, come è prescritto anche in un regolamento in vigore.

DINI. Sarebbe bene che gli emendamenti fossero meglio studiati dall'Ufficio centrale, rimandandosi alla prossima seduta il seguito della discussione dell'articolo.

Vorrebbe poi che restasse l'obbligo della laurea con l'eccezione proposta dal senatore Grassi.

CREDARO, ministro della pubblica istruzione. Crede pericoloso improvvisare a tarda ora un articolo fondamentale.

Ricordando le buone consuetudini del Senato, prega di rimandare il seguito della discussione alla prossima seduta.

DI CAMPOREALE, relatore. L'Ufficio centrale non può che aderire alla proposta di rinvio; prega però tutti i senatori che intendano proporre emendamenti ad altri articoli, di voler trasmettere all'Ufficio centrale al più presto il testo degli emendamenti stessi.

CIAMICIAN. Dichiara che non è suo intendimento che sia soppresso l'obbligo della laurea ma che in casi speciali, anche il non laureato, purchè sia riconosciuto meritevole, possa conseguire la libera docenza. (Commenti).

PRESIDENTE. Non sorgendo obbiezioni, rimanda alla seduta di mercoledì il seguito della discussione, avvertendo che domani alle ore 15 vi sarà riunione negli Uffici.

*Risultato di votazione.*

PRESIDENTE. Proclama il risultato dell votazione a scrutinio segreto dei seguenti di disegni di legge:

Protezione del bacino idrologico di Montecatini:

| | |
|---|---|
| Votanti | 97 |
| Favorevoli | 83 |
| Contrari | 14 |

(Il Senato approva).

Concessione a privati del servizio di recapito (per espresso) delle corrispondenze spedite nelle località di loro provenienza:

| | |
|---|---|
| Votanti | 97 |
| Favorevoli | 86 |
| Contrari | 11 |

(Il Senato approva).

La seduta termina alle ore 18.15.

## CAMERA DEI DEPUTATI

**RESOCONTO SOMMARIO — Lunedì, 5 maggio 1913**

*Presidenza del vice presidente* CARCANO.

La seduta comincia alle 14.5.

DEL BALZO, segretario, legge il processo verbale della seduta di ieri, che è approvato.

*Per l'anniversario della partenza dei Mille da Quarto.*

PRESIDENTE mentre ricorda che oggi ricorre l'anniversario della partenza dei Mille dallo scoglio di Quarto, è sicuro d'interpretare l'unanime sentimento dell'assemblea, rivolgendo memore e riconoscente il pensiero a Giuseppe Garibaldi ed agli altri grandi, che tanto fecero per l'indipendenza e per l'unità della patria (Vivissimi e generali applausi).

LEONARDI-CATTOLICA, ministro della marina, si associa, in nome del Governo, alla rievocazione, che il presidente ha nobilmente fatta, di una delle più gloriose date del risorgimento nazionale (Vivi applausi).

*Interrogazioni.*

DE SETA, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, rispondendo all'on. Comandini, riconosce che il porto-canale di Cesenatico ha bisogno di ingenti lavori di sterro. L'ufficio del genio civile di Forlì non mancherà di provvedere il più sollecitamente possibile

COMANDINI si augura che la promessa sarà mantenuta, lamentando che finora le più vive insistenze siano riuscite vane.

VICINI, sottosegretario di Stato per l'istruzione pubblica, rispondendo all'on. Lucifero circa i recenti disordini nell'Università di Roma, dichiara che essi sono completamente cessati.

Aggiunge che il Governo è deciso ad impedire con fermezza il rinnovarsi di manifestazioni, che turbano gravemente il regolare andamento degli studi, e ad applicare con severità i provvedimenti stabiliti per il caso di sospensioni dell'insegnamento dovute a disordini studenteschi.

LUCIFERO deplora che sovente gli studenti si abbandonino a manifestazioni eccessive e ad atti vandalici, turbando la serietà degli studi.

Ciò facendo essi contraddicono alla stessa nobiltà delle cause, per le quali s'accende il loro animo giovanile, e si alienano la simpatia e la tolleranza di chiunque vuole che l'Università sia palestra di studio e di lavoro per il bene e la grandezza della patria. (Vive approvazioni).

MIRABELLI ERNESTO, sottosegretario di Stato per la guerra, rispondendo all'on. Dello Sbarba, riconosce che l'art. 73 della legge 24 dicembre 1911 sul reclutamento dell'esercito dà luogo a qualche inconveniente nei riguardi dei giovani, i quali trascurino di avanzare in tempo utile domanda di assegnazione alla terza categoria.

Assicura che si cercherà di porvi riparo con provvedimenti che già sono allo studio.

DELLO SBARBA, dimostra che la vigente disposizione è specialmente dannosa per i giovani di umile condizione, i quali, per ignoranza della legge, spesso decadono dal beneficio dell'assegnazione alla terza categoria.

Confida che gli annunziati provvedimenti possano avere sollecita attuazione.

Si approvano senza discussione i seguenti disegni di legge:

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1912-913 (1332).

Maggiori assegnazioni su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1912-913 (1335).

Conversione in legge del R. decreto 14 novembre 1912, n. 1239, che approva alcune modificazioni alla convenzione con la Società nazionale dei servizi marittimi. (1327).

Modificazioni alla legge sul R. Comitato talassografico italiano e altri provvedimenti per gli studi talassografici. (1309).

Discussione del disegno di legge: Provvedimenti per la tutela giuridica degli emigranti.

CAPECE-MINUTOLO ALFREDO, accenna alla vastità e complessità del problema dell'emigrazione; e pur ammettendo che a darvi soluzione abbiano notevolmente contribuito le leggi speciali fin qui promulgate e giovi anche quella che è ora in discussione, ritiene necessario adottare anche misure d'ordine generale, le quali sarebbero ora giovevoli per il nostro popolo.

Accenna, per esempio, all'opportunità di vietare l'emigrazione dei giovani, che non abbiano raggiunto una determinata età; e ricorda che in favore di un provvedimento consimile ebbe in passato a pronunciarsi anche l'on. Nitti.

Vorrebbe poi che in tutti i paesi esteri fossero istituite Commissioni permanenti per la tutela degli emigranti. Crede pure necessario perfezionare il sistema dei passaporti.

Circa la vigilanza sull'emigrazione, rileva che questa è poco efficace nelle nostre stazioni di frontiera, ove sarebbe bene istituire appositi commissariati così come esistono nei porti d'imbarco.

Invoca provvedimenti per incoraggiare la emigrazione verso le nostre colonie di diretto dominio, e sollecita la presentazione di una

legge, che miri a risolvere l'annoso problema della colonizzazione interna.

Ritiene pure necessaria la istituzione di due uffici d'informazione e confida che ad essi si dia vita al più presto.

Conclude auspicando una sempre più efficace tutela degli emigranti per parte dello Stato ed un sempre più vivo interessamento di ogni ordine di cittadini verso i milioni di connazionali, che hanno abbandonato la patria per cercare lavoro in terra straniera (Approvazioni).

ROSSI LUIGI, passa in rassegna gli scopi, cui intende questo disegno di legge, e nota che esso mira soprattutto a rendere più accessibili, più agili e meglio sistemate le varie giurisdizioni per la emigrazione e gli speciali organi delle medesime.

L'oratore confida che la Camera vorrà dare favorevole suffragio a questa legge per la tutela giuridica degli emigranti, legge che, unita a quelle che già ne assicurano la tutela igienica ed economica, varrà a completare quello, che deve essere il Codice dell'emigrazione, utilmente integrando questa parte della legislazione italiana (Vive approvazioni).

LUCIANI, avrebbe desiderato che il presente disegno di legge risolvesse chiaramente la questione se la giurisdizione dinanzi alle Commissioni arbitrali, istituita dalla legge del 1901, debba considerarsi come esclusiva o come concorrente.

La Commissione, che ha esaminato il presente disegno di legge, sembra abbia adottato una soluzione intermedia, nel senso che entro sei mesi l'azione debba sperimentarsi dinanzi alle Commissioni arbitrali, e dopo sei mesi dinanzi alla magistratura ordinaria.

Or l'oratore non può approvare questa soluzione intermedia; inquantochè, pur essendo in massima contrario alle giurisdizioni speciali, ritiene che nel caso speciale convenga mantenere ferma la esclusiva competenza delle Commissioni arbitrali; non credendo che a ciò debba trovarsi ostacolo nel fatto che l'esercizio di tali azioni è circoscritto a sei mesi.

Invoca perciò l'accettazione di un emendamento in tal senso o, subordinatamente, dichiarazioni tali che valgano ad affermare, almeno entro i sei mesi, la esclusività della giurisdizione delle Commissioni arbitrali. (Benissimo!)

DI SCALEA, sottosegretario di Stato per gli affari esteri ringrazia l'onorevole Luigi Rossi che con tanta competenza ha segnalato alla Camera il carattere integratore del presente disegno di legge, siccome quello, che completa le provvidenze per l'emigrazione già esistenti nella nostra legislazione.

Accenna alle varie questioni, pur non intimamente connesse col presente disegno di legge, prospettate dall'on. Alfredo Capece-Minutolo.

Osserva come la tutela dell'emigrante, per essere compiuta ed efficace, debba essere integrata con convenzioni internazionali.

Non crede possa accogliersi la proposta della istituzione di Commissioni consolari, fino a che le giurisdizioni consolari rimangano così vaste da non poter consentire alle nostre autorità un'opera veramente efficace, nel senso desiderato dall'on. Capece-Minutolo.

Quanto all'emigrazione per le frontiere di terra, osserva che già si è istituito a Milano un ufficio di vigilanza sui confini di terra.

Annuncia pure che il commissariato sta preparando un bollettino di notizie per l'emigrante.

Dichiara che si sono imposte nuove e più severe condizioni per esser meglio garantiti della bontà del servizio sulla linea transatlantica dell'Havre, della quale l'on. Capece-Minutolo ha segnalato le deficienze.

Rileva che, per quanto si desideri migliorare la vigilanza delle frontiere di terra, i provvedimenti non possono che essere concretat d'accordo col Ministero dell'interno e subordinati alla disponibilità di personale.

Quanto ai passaporti esiste una Commissione tecnica, che ne studia le modificazioni, e che ha raccolto anche le opinioni dei consolati e delle prefetture. Ora questa Commissione non si è mostrata in massima favorevole all'adozione della fotografia.

Conclude esortando la Camera ad appprovare un disegno di legge inteso a sempre meglio provvedere alla tutela ed all'assistenza dei figli d'Italia, che recano oltre i confini la loro feconda operosità (Vive approvazioni).

CABRINI, della Commissione, osserva che i discorsi dell'onorevole Luigi Rossi e dell'onorevole sottosegretario di Stato per gli esteri esonerano la Commissione, specialmente nell'assenza del relatore, onorevole Stoppato, dal rispondere alle varie questioni sollevate dagli oratori.

Non crede possa senza altro accogliersi la proposta di vietare la emigrazione agli analfabeti, che non abbiano raggiunti i trenta anni; e così pure giudica prematura la proposta concernente l'istituzione delle Commissioni consolari.

Desidererebbe che, oltre ai conseguiti miglioramenti dei servizi della Transatlantique dell'Hâvre, si disponesse che su ogni vapore di quella Compagnia prendesse imbarco un Commissario di bordo.

Si associa alle raccomandazioni fatte perchè sia intensificata la sorveglianza sull'emigrazione ai confini di terra; ed esprime viva simpatia per i voti espressi per la colonizzazione interna.

Conclude augurando non lontano il tempo, nel quale i mercati di lavoro interni possano assorbire, la maggiore e miglior parte delle energie che ora sono costrette ad esplicarsi in terra straniera. (Approvazioni).

PRESIDENTE. Si passa alla discussione degli articoli.

GIOVANELLI EDOARDO, presidente della Commissione, all'articolo primo, propone un nuovo testo concordato col Governo.

Si dichiara fautore della giurisdizione esclusiva, facendo osservare che coll'articolo 8-*bis* la Commissione ha prolungato da sei mesi ad un anno il termine per l'esercizio delle azioni davanti le Commissioni arbitrali.

DI MARZO, vorrebbe che le controversie tra emigranti e vettori potessero essere decise anche dai Comitati comunali o mandamentali.

DI SCALEA, sottosegretario di Stato per gli affari esteri, non può accettare tale emendamento, non credendo opportuno attribuire a tali Comitati funzioni giurisdizionali.

Riferendosi all'osservazione dell'on. Luciani propone di aggiungere al comma primo di quest'articolo la parola *esclusivamente*, per sancire la unicità della giurisdizione delle Commissioni arbitrali.

GIOVANELLI EDOARDO, presidente della Commissione, si associa.

LUCIANI, ringrazia, ritenendo veramente necessaria l'aggiunta proposta per derimere dubbi e contraddizioni.

ROSSI LUIGI, di fronte al nuovo testo, ritira un emendamento all'art. 1°.

DI MARZO, ritira egli pure il suo emendamento.

(Si approva l'articolo primo nel testo concordato — Si approva anche l'articolo secondo).

DI MARZO, all'art. 3, propone che si specifichi che hanno qualità di emigranti coloro che espatriano a scopo di lavoro *manuale*.

ROSSI LUIGI crede pericolosa tale specificazione.

DI SCALEA, sottosegretario di Stato per gli affari esteri, non può accettare l'emendamento, che sarebbe fonte di incertezze e di controversie.

GIOVANELLI EDOARDO, presidente della Commissione, prega l'onorevole Di Marzo di non insistere.

DI MARZO non insiste.

(Si approva l'art. 3 — Si approvano gli articoli successivi fino all'ottavo).

DI MARZO, all'art. 8-*bis*, propone che, quando trattasi di un minorenne, sia detto espressamente che l'azione spetta, oltre che al minorenne, anche alla persona cui egli è legalmente affidato.

ROSSI LUIGI, a nome della Commissione, e DI SCALEA, sottosegretario di Stato per gli affari esteri, accettano.

(Si approva l'articolo 8-*bis* con tale emendamento — Si approva l'articolo nono).

ROSSI LUIGI, all'art. 10, propone un'aggiunta per cui si dica che, nell'atto di notificazione di una sentenza di giudice penale, deve farsi espressa menzione della riserva che questi abbia fatto a favore dell'emigrante di ogni azione davanti all'ispettore dell'emigrazione o alla Commissione arbitrale.

DI SCALEA, sottosegretario di Stato per gli affari esteri, accetta.

(Si approva l'art. 10).

DI MARZO, all'art. 11, propone un'aggiunta con la quale si dispone che l'istruttoria delle cause è fatta dagli uffici di prefettura nei modi che saranno stabiliti dal regolamento.

DI SCALEA, sottosegretario di Stato per gli affari esteri, e GIOVANELLI EDOARDO, presidente della Commissione, accettano

(Si approva l'art. 11 con questa aggiunta — Si approvano i successivi articoli sino al 17).

CABRINI, della Commissione, all'art. 18 relativo alla Commissione centrale propone un'aggiunta per la nomina di cinque membri supplenti.

DI SCALEA, sottosegretario di Stato per gli affari esteri, accetta.

(L'art. 18 è approvato con questo emendamento — Si approvano anche gli articoli 19 e 20).

DI MARZO all'art. 20 propone si dica che gli atti e le decisioni sono esenti da bollo e registro quando siano richiesti nell'interesse esclusivo dell'emigrante.

GIOVANELLI EDOARDO, presidente della Commissione, accetta.

(L'art. 21 è approvato con questa modificazione).

DI FRASSO, all'art. 22, propone che l'emigrante povero sia esonerato dalla tassa di sentenza.

DI SCALEA, sottosegretario di Stato per gli affari esteri e GIOVANELLI EDOADO, presidente della Commissione, accettano.

(L'art. 22 è approvato con questo emendamento — Si approvano pure gli articoli successivi sino al 30).

GIOVANELLI EDOARDO, presidente della Commissione, all'art. 31, propone che invece di « ispettore viaggiante » si dica « commissario regio ».

DI MARZO propone che l'ammenda comminata per ogni emigrante arruolato senza biglietto di imbarco sia estesa anche al caso dell'emigrante inviato al porto d'imbarco senza biglietto.

Propone pure che l'ammenda, di cui al terz'ultimo comma, sia estesa anche ai locandieri.

DI SCALEA, sottosegretario di Stato per gli affari esteri, accetta i due emendamenti.

(L'art. 31 è approvato con questi emendamenti).

CABRINI, della Commissione, propone che la diffusione di false notizie sia punita in qualunque modo fatta, anche per mezzo di giornali.

DI SCALEA, sottosegretario di Stato per gli affari esteri, accetta.

(L'art. 32 è approvato — Si approvano anche gli articoli 33 e 34).

LUCIANI propone che con le disposizioni transitorie si deleghi facoltà al Governo di modificare l'organico del Commissariato dell'emigrazione.

TURATI ritiene superflua questa delega al Governo.

LIBERTINI GESUALDO si associa all'on. Turati.

DI SCALEA, sottosegretario di Stato per gli affari esteri, avverte che sarà indispensabile un riordinamento del personale del Commissariato dell'emigrazione.

Il Governo si riserva di presentare in proposito un disegno di legge.

LUCIANI, non insiste.

(Si approvano gli articoli 35 e 36, ultimo del disegno di legge).

Si approvano senza discussione i seguenti disegni di legge:

Vendita del locale delle Regie scuole in Susa di Tunisia di proprietà dello Stato;

Proroga di concessione di locali demaniali in uso gratuito al comune di Mantova.

Discussione del disegno di legge: « Provvedimenti a favore del Sindacato obbligatorio siciliano di mutua assicurazione per gli infortuni sul lavoro nelle miniere di zolfo ».

(Sono approvati i primi quattro articoli del disegno di legge)

LA VIA, relatore, all'art. 5, propone un emendamento al comma *a*) circa un più esatto accertamento delle lesioni.

NITTI, ministro d'agricoltura, industria e commercio, accetta.

(L'art. 5 è approvato).

LA VIA, relatore, all'art. 6 propone che si dica: « per cui l'infortunato nel corso delle operazioni peritali potrà farsi assistere nei modi ordinari ».

NITTI, ministro di agricoltura, industria e commercio, accetta.

(L'art. 6 è approvato — Sono approvati anche i successivi articoli del disegno di legge).

*Interrogazioni.*

DE AMICIS, segretario, ne dà lettura.

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri dei lavori pubblici e delle poste e dei telegrafi, sui gravissimi danni che arreca l'orario estivo a tutti i comuni del littorale ionico da Simeri a Cotrone, ritardando l'arrivo da Napoli di circa due ore, e facendo giungere la posta nel pomeriggio invece che alle otto del mattino.

« Lucifero ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il ministro di agricoltura, industria e commercio per sapere se intenda adottare delle modificazioni al regolamento 8 dicembre 1907, n. 852, per rendere efficace nell'Italia meridionale la cessione dei canoni e prestazioni voluta dalla legge 15 luglio 1906, n. 441.

« Riccio ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici sulla condizione che viene fatta agli impiegati ferroviari esonerati dal servizio prima dei 60 anni di età, se cioè, a tenore degli articoli 59 e 60 della legge 7 luglio 1907, n. 429, abbiano essi diritto o meno al trattamento della buona uscita. (L'interrogante chiede la risposta scritta).

« Leonardi ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro di grazia e giustizia e dei culti, per sapere se non creda equo modificare l'art. 26, del regolamento 3 settembre 1911, n. 1238, sui portieri giudiziari, nel senso di consentire a tali modestissimi impiegati di potersi ancora inscrivere nella Cassa nazionale di previdenza, nonostante il decorso di tempo, troppo breve, stabilito dall' anzidetto articolo. (L'interrogante chiede la rirposta scritta).

« Agnesi ».

La seduta termina alle 17,10.

# DIARIO ESTERO

## Un dispaccio da Londra, 5, annuncia:

Il Governo montenegrino ha informato ufficialmente il Governo inglese che la sua dignità opponendosi a che esso ceda ad un'azione isolata, esso rimette la sorte di Scutari nelle mani delle potenze.

## Un susseguente dispaccio da Cettigne, 5, così spiega l'avvenimento:

**La crisi relativa alla domanda dell'Europa dello sgombro di Scutari, è stata risolta nel senso desiderato dalle grandi potenze. Il Montenegro, trovandosi dinanzi ad una grande pressione dell'Eu-**

ropa e non vedendo alcuna possibilità che con una prolungata resistenza potesse riuscire vittorioso in questa crisi, ha ceduto ieri dinanzi alle potenze ed ha dichiarato i rimettere la sorte di Scutari nelle loro mani.

Il Re, all'ultimo momento, ha deciso di compiere questo difficile passo, profondamente convinto di fare con ciò un grande sacrificio verso il suo paese e il suo popolo per la pace generale, sacrificio che gli era richiesto unanimemente da ogni parte, anche con la minaccia di perdere l'indipendenza del Montenegro.

Il Re nella sua decisione è stato inspirato anche da riguardi verso gli alleati, temendo che, se avesse persistito nella sua resistenza, avrebbe potuto compromettere le loro vittorie, raggiunte a prezzo di tanti sacrifici.

Durante la scorsa notte il Re, per il tramite del ministro d'Inghilterra, ha diretto a sir E. Grey un dispaccio, del quale ecco il sunto:

Il mio Governo nella sua nota del 30 aprile espose le ragioni della sua condotta nella questione di Scutari. Tale condotta era inspirata ai principî incrollabili della giustizia. Ancora una volta col mio popolo proclamo il mio diritto consacrato dalla storia e dalla conquista.

La mia dignità e quella del mio popolo non mi permettono di cedere ad azioni isolate, e perciò rimetto la sorte di Scutari nelle mani dell'Europa.

**Questa notizia, cotanto attesa, è l'argomento unico di tutta la stampa europea odierna. Sir Grey ieri riunì subito il Congresso degli ambasciatori per comunicarla, ed in merito telegrammi da Londra, 5, recano:**

La riunione degli ambasciatori è cominciata alle 3,30, ed ha avuto un'importanza eccezionale per le soluzioni ottenute.

Al principio della seduta sir Edward Grey ha letto il telegramma col quale il Re del Montenegro ha fatto conoscere alle grandi potenze che egli rimette Scutari nelle loro mani.

Arrivando alla riunione ciascun ambasciatore conosceva questo telegramma o almeno il suo contenuto. La lettura ha tuttavia prodotto una certa emozione.

La riunione si è indi occupata dei mezzi da adoperarsi per la consegna di Scutari nelle mani delle potenze.

È stato deciso che il comandante della flotta del blocco sarebbe invitato a sbarcare un distaccamento di ciascuna delle nazionalità e che tali distaccamenti occuperebbero Scutari e farebbero la polizia della città. I comandanti si accorderanno fra loro per regolare i particolari di tale presa di possesso, che mantiene così il carattere internazionale.

Dopo che la questione di Scutari fu così risolta, con grande soddisfazione di tutti gli ambasciatori, è venuta in discussione la grande questione dell'Albania, che da due giorni cagionava ansietà. Sir Edward Grey ha spiegato che nella prima riunione degli ambasciatori era stato deciso all'unanimità di creare un'Albania indipendente posta sotto il controllo delle grandi potenze. Tali caratteri di indipendenza e di controllo dovranno essere mantenuti sino alla fine.

Gli ambasciatori si sono allora occupati del futuro statuto dell'Albania elaborato dai Governi austro-ungarico ed italiano, decidendo che tale statuto sarebbe applicato con mezzi unicamente internazionali.

Questa memorabile seduta è terminata alle 5,30. Gli ambasciatori si sono compiaciuti altamente del felice risultato raggiunto. La prossima seduta è stata fissata a giovedì.

Si considera che il concerto europeo è stato fortemente consolidato.

⁂ Un'informazione dell'*Agenzia Reuter* dice:

La riunione degli ambasciatori ha preso ufficialmente nota della decisione del Montenegro, circa la quale gli ambasciatori hanno espresso l'unanime soddisfazione.

Le potenze discuteranno ora tra loro la data e le modalità del trasferimento di Scutari nelle loro mani.

Nella riunione di oggi è stato proposto che Scutari sia consegnata agli ufficiali di marina, rappresentanti le Potenze, le cui navi incrociano nel litorale del Montenegro.

Durante la discussione il ministro degli esteri sir E. Grey ha ricordato che gli ambasciatori nella loro prima riunione di dicembre avevano già fissato lo statuto dell'Albania, aggiungendo che l'Austria-Ungheria e l'Italia furono incaricate di preparare la redazione di un progetto che sarebbe sottoposto alla prossima riunione della conferenza dagli ambasciatori d'Austria-Ungheria e d'Italia.

Sir E. Grey ha dato anche lettura del progetto delle condizioni di pace turco-balcanica, che verrà sottoposto all'approvazione dei Governi.

All'uscita dalla conferenza un diplomatico ha dichiarato all'*Agenzia Reuter* che era naturale che la riunione non discutesse in alcun modo le voci relative ad un intervento militare austro-italiano in Albania.

⁂ La conferenza degli ambasciatori è terminata alle 5,30 e si è aggiornata a giovedì.

Alle ore 6 l'*Agenzia Reuter* ha ricevuto il seguente comunicato dal *Foreign Office:* « La decisione del Re del Montenegro di rimettersi alle potenze per la sorte di Scutari cagiona grande soddisfazione. I Governi delle potenze esamineranno ora le disposizioni da prendere a riguardo di Scutari ».

**Della stampa germanica ed austro-ungarica togliamo questi principali commenti:**

*Colonia, 5.* — Un telegramma da Berlino alla *Kölnische Zeitung* dice, a proposito della soluzione della questione di Scutari: L'attitudine chiara ed energica che l'Austria-Ungheria ed i suoi alleati hanno tenuto sin dapprincipio era il solo mezzo per distogliere i montenegrini da una condotta che rappresentava un insulto all'Europa. Occorre specialmente dare piena approvazione alla politica italiana, che fu larga ed energica, rispondente all'aumentata importanza che le politica estera dello Stato alleato ha ora raggiunto, sotto il suo preveggente Governo.

*Vienna, 5.* — A proposito della decisione del Re Nicola di sgombrare Scutari, i giornali della sera recano:

Lo sgombero dovrebbe avvenire in ogni modo immediatamente, incondizionatamente e senza qualsiasi riserva, visto che compensi per Scutari sono fuori di discussione.

In quanto concerne Essad pascià, bisogna attendere notizie autentiche.

Circa l'azione progettata dall'Austria-Ungheria e dall'Italia, l'intenzione delle due potenze di attuare il programma per la creazione dell'Albania resta immutata.

La delimitazione delle frontiere e la compilazione degli statuti del nuovo Stato albanese debbono essere fatte dalle potenze indipendentemente e senza ingerenza degli Stati balcanici. Finchè questo non sia avvenuto, gli interessi dell'Italia e dell'Austria-Ungheria restano immutati.

*Vienna, 5.* — La decisione del Governo montenegrino di sgombrare Scutari senza condizioni, conosciuta a Vienna oggi nel pomeriggio, produce soddisfazione generale.

La *Zeit* rileva che il primo effetto di tale decisione sarà il rinvio della spedizione progettata dall'Austria-Ungheria e dall'Italia in Albania, perchè lo sgombero di Scutari era il primo còmpito che s'imponeva all'esercito austro-ungarico e il solo che non consentisse alcun ritardo.

La lotta contro Essad pascià non è considerata dall'Italia come urgente, tanto più che non si hanno notizi sull'attività attuale e sui piani di questo generale.

La *Wiener Allgemeine Zeitung* ritiene che il successo è dovuto all'attitudine energica dell'Austria-Ungheria. Tuttavia perchè l'azione militare dell'Austria-Ungheria sia abbandonata è necessario che il Montenegro sgombri Scutari senza condizioni e immediatamente. Il

giornale dice oggi ancora, con fermezza, che la questione di compensi territoriali a spese dell'Albania non può essere riposta in causa.

La *Vossische Zeitung* di Berlino commenta essa pure la decisione di Re Nicola, e coglie l'occasione per un articolo sull'Italia e la triplice in cui fra l'altro dice:

Gli avvenimenti delle ultime settimane dànno ragione a quei giornali che predissero che la guerra di Tripolitania rinsalderebbe la triplice alleanza, basando questa opinione sulla forza degli interessi reali, che negli Stati forti decidono dell'andamento delle cose. Ciò si è verificato in Italia principalmente in seguito alla guerra di Tripolitania ed ai grandi problemi coloniali da risolvere, ed il suo Governo segue con sicurezza degna del più grande riconoscimento, gli scopi chiaramente confessati della sua politica mediterranea.

L'Italia cooperando con l'Austria-Ungheria rende un grande servigio alla triplice alleanza ed all'Europa. Tale cooperazione non ha altro scopo che l'esecuzione della volontà dell'Europa, cioè dello stabilimento dello Stato albanese autonomo giudicato necessario all'equilibrio balcanico da tutta l'Europa.

Non è impossibile che l'azione militare resti necessaria anche se il Re Nicola cede Scutari, ma allora diventerebbe innocua, perchè diretta contro avventurieri dei quali tutte le Potenze si disinteressano.

La Germania può essere contenta che la logica degli avvenimenti abbia soppresso qualunque dissenso fra i suoi alleati, tale dissenso essendo la più grande debolezza della Triplice Alleanza.

Si è molto parlato in questi ultimi giorni di un'azione militare simultanea dell'Italia e dell'Austria-Ungheria per occupare provvisoriamente il territorio albanese sino a tanto che vi fosse ritornato l'ordine. Ma quest'azione militare è stata sempre subordinata alle decisioni di Re Nicola del Montenegro circa la questione di Scutari.

Ora si dice invece che l'occupazione del territorio albanese potrebbe ugualmente avvenire indipendentemente dall'ultima decisione del Montenegro, trattandosi unicamente di prevenire più gravi danni pei disordini ai quali il nuovo Stato è in preda.

In merito si ha da Brindisi, 6, questo dispaccio:

Da informazioni ricevute a bordo del piroscafo *Puglia* giunto stamane, proveniente dall'Albania, risulta che l'esercito di Giavid pascià è distante da Vallona cinque miglia e si trova per ora impossibilitato a marciare sulla città a causa della piena del fiume Vajussa.

Lo scopo di Giavid pascià di occupare Vallona e rovesciare il Governo provvisorio è motivato dalla punizione degli autori dell'assassinio di Niazi bey, che egli ritiene protetti dal partito favorevole all'autonomia dell'Albania.

Un altro pericolo che minaccia Vallona, è la presenza delle truppe greche le quali, oltre all'avere occupato Sasseno, si sono impadronite anche di Colleni, a quattro chilometri di distanza da Vallona, col pretesto di difendere il Governo provvisorio albanese da una invasione delle truppe di Giavid pascià.

Intanto, a porre un freno ai disordini che travagliano l'Albania gioverà la decisione del Governo turco di cui informa questo dispaccio da Costantinopoli, 5:

La Porta, per il tramite dell'ambasciata di Germania, ha telegrafato a Essad pascià e a Giavid pascià di porsi agli ordini del generale Alì Riza, comandante dell'esercito dell'est, che deve trovarsi nella regione di Alessio.

# DALLA LIBIA

*Bengasi, 4.* — Ieri il capitano Villa di stato maggiore, addetto all'ufficio politico militare, si è recato a Bersis accompagnato da alcuni notabili dell'Ailet Dincal stabilito in quella regione.

Ricevuto cordialmente dalla popolazione, venne accompagnato nella casa principale del luogo dove si riunirono i capi ed i notabili, che affermarono la loro devozione all'Italia ed il loro desiderio di vivere tranquilli e sottomessi sotto la nostra protezione.

Nel ritorno, che avvenne a tarda ora, il capitano Villa attraversò numerosi attendamenti beduini tra accoglienze simpatiche e calorose della popolazione.

Quindi, accompagnato da cinque notabili dell'Ailet el Anesi della sotto tribù Brogta, venne a Tocra dove ricevette identiche accoglienze.

Il capitano Villa si recò quindi a visitare la zauia senussita del luogo, ossequiato dal capo zauia Scerif Tiesi. Venne accompagnato nell'interno della zauia dove gli venne offerto un the. All'uscita il capo zauia volle impartirgli la benedizione di rito come a rappresentante del Governo italiano.

Il distaccamento di Koefia ha eseguito una ricognizione fino a quattro chilometri da Talmidos, accolto dovunque con deferenza.

Il comandante del distaccamento e i capi di Koefia proseguirono per Talmidos bene accolti dalla popolazione, che mostrossi sottomessa.

*Tripoli, 5.* — Stamane è stata inaugurata la filiale della Banca d'Italia.

# CRONACA ITALIANA

S. M. il Re anche ieri assistette alle gare del concorso ippico svoltesi nel pomeriggio all'Ippodromo di Tor di Quinto.

Si trovarono a ricevere il Sovrano S. A. R. il Conte di Torino, S. E. il ministro della guerra generale Spingardi, i generali Berta e Solinas ed altri ufficiali superiori.

Sua Maestà s'interessò vivamente alle gare. Verso le ore 16, ossequiato dalle autorità presenti, lasciò l'Ippodromo, facendo ritorno in automobile alla Reggia.

**In Campidoglio.** — Il Consiglio comunale riunito iersera, in seduta pubblica, sotto la presidenza del sindaco Nathan, ha proseguito la discussione del bilancio nella parte relativa alle spese facoltative straordinarie. L'intero capitolo dopo una lunga e interessante discussione venne approvato.

Approvate poscia alcune proposte di secondaria importanza, la seduta venne tolta alle 21 e rinviata a questa sera alle ore 21.

**S. E. Calissano in Liguria.** — Per invito fatto da tempo dal municipio di Rapallo che desiderava dimostrare la sua devozione a S. E. il ministro Calissano, questi, profittando del suo soggiorno a Santa Margherita Ligure, acconsentì di buon grado di dedicare a Rapallo la giornata di ieri, con una visita di carattere intimo e famigliare.

Alle ore 9,10 il ministro, accompagnato dal suo segretario particolare cav. Capanna, e dal sindaco di Santa Margherita cav. Rainuzzo, partì in vettura per Rapallo, ove giunse alle ore 9,40.

Il ministro è stato accolto da entusiastiche ovazioni della folla, mentre le strade erano splendidamente decorate.

Un grandissimo corteo accompagnò il ministro al luogo dove si doveva collocare la prima pietra della palestra civica.

Alla cerimonia, pronunziò un discorso il sindaco Ricci, ringraziando il ministro del suo intervento e terminando con un triplice evviva al Re, ripetuto con entusiasmo dalla folla.

Seguì l'on. Cavagnari, esternando la gratitudine del Collegio.

Il ministro Calissano con breve e vibrato discorso espresse i più vivi ringraziamenti per la calda e cordiale accoglienza ricevuta che fu la nota che commosse il suo cuore. Rivolgendosi ai giovani li esortò a frequentare la palestra per formarsi buoni cittadini e soldati nell'interesse loro, della loro famiglia e della patria.

Alle giovani generazioni l'Italia guarda fidente come a nuove e forti schiere da cui attende sempre maggiore grandezza, forza e giustizia.

Vive acclamazioni salutarono le parole di S. E. Calissano.

Il ministro assistette poi ad un esperimento ginnastico compiacendosi vivamente.

Quindi accompagnato dalle autorità, si recò all'Hôtel d'Europa, dove a mezzogiorno il Municipio gli offrì una colazione, che ebbe un carattere d'intimità cordiale e di amicizia.

Parlarono il sindaco Ricci e l'on. Cavagnari, ai quali rispose, applauditissimo, S. E. il ministro.

Dopo la colazione S. E. Calissano si secò a visitare le varie frazioni della ridente città. Alle 17 assistette alla posa della prima pietra della casa economica istituita dal Municipio. Alle 18 il ministro intervenne ad un the in casa del sindaco comm. Ricci.

Alla sera l'on. Cavagnari offrì un pranzo intimo di 20 coperti nella sua villa in onore del ministro, che ripartì a mezzanotte per Roma, mentre la città era illuminata e venivano incendiati fuochi artificiali.

**Ospitalità gentile.** — Oggi, alle 16, il sindaco di Roma, con pensiero finemente cortese, ha invitato a visitare i Musei capitolini i membri del V Congresso nazionale della Federazione dei lavoratori dello Stato.

Il convegno è stato genialissimo.

**Le entrate dello Stato.** — Un comunicato dell'*Agenzia Stefani* reca:

« Le entrate principali dello Stato, riscosse dal 1° luglio 1912 al 30 aprile p. p., cioè le tasse sugli affari, le imposte sui consumi, i redditi per le privative, le imposte dirette ed i proventi delle poste, dei telegrafi e dei telefoni, ascendono alla somma complessiva di un miliardo, 809 milioni e 192 mila lire.

« Paragonate a quelle del corrispondente periodo dell'esercizio precedente 1911-912, le dette entrate principali danno per risultante un aumento di 130 milioni e 218 mila lire.

« Sono in aumento:

« Le tasse sugli affari per L. 1.977.000.

« Le imposte sui consumi per L. 82.308.000, di cui L. 4.808.000 dovute agli spiriti, L. 9.125.000 allo zucchero e L. 68.245.000 ai proventi doganali.

« I redditi delle privative per L. 19.923.000, di cui L. 11.808.000 dovute ai tabacchi.

« L'imposta sui fabbricati per L. 3.173.000.

« L'imposta di ricchezza mobile sui redditi iscritti nei ruoli per L. 12.624.000.

« I proventi delle poste, dei telegrafi e dei telefoni per L. 6.284.000 ».

**Servizio telegrafico.** — Da parecchio tempo le Camere di commercio insistevano perchè fosse posto a disposizione del pubblico un mezzo agevole che consentisse di precostituirsi un elemento di prova riguardo alla spedizione dei telegrammi.

S. E. il ministro delle poste e dei telegrafi, on. Calissano, rendendosi conto della opportunità della domanda, ha testè sottoposto al Consiglio dei ministri la proposta, che fu approvata, per la istituzione di un apposito modello che permette di ottenere due esemplari identici, uno dei quali viene restituito al mittente munito della firma dell'ufficiale telegrafico in prova della sua conformità a quello trattenuto dall'ufficio, per la spedizione. Spetterà poi all'autorità competente di determinare, all'occorrenza, quando ne venga fatto uso, il valore probatorio di questo « telegramma conforme » che importa pel mittente una tenue spesa.

**Feste benefiche.** — Come è già noto, si è formato all'Associazione della stampa di Roma, per iniziativa di questa, un Comitato del quale fanno parte parecchi autorevoli giornalisti e cospicui mercanti di campagna per grandi festeggiamenti da svolgersi domenica 11 maggio nello Stadio nazionale, a beneficio della Cassa pia dei giornalisti vecchi e inabili al lavoro e di un fondo di spedalità per la gente di campagna povera e malata.

Il programma, pressochè combinato, comprenderà la giostra delle vaccine, la presa di cavalli al laccio ed il giuoco medioevale detto del « Saracino ».

Sarà quanto mai attraentissimo.

**Liste elettori dei probiviri.** — Un esemplare delle liste elettorali dei probiviri, definitivamente approvate dalla Giunta municipale di Roma, è depositato nella direzione dell'ufficio municipale di statistica, posta in via Poli, n. 54, p. 2°, ed un altro esemplare è affisso all'Albo Pretorio da oggi a tutto il 15 del corrente mese, perchè tutti possano prenderne cognizione per ogni effetto di legge.

**Liste elettori commerciali.** — Tutti coloro che sono chiamati dalla legge all'esercizio del diritto elettorale e non sono iscritti nella lista commerciale attuale, di Roma, sono invitati, con apposito manifesto del sindaco, a presentare entro il 15 del corrente mese alla direzione comunale di statistica (reparto « Liste elettorali »), in via Poli, n. 54, p. 2°, la domanda in carta libera per la loro iscrizione.

**Pubblicazioni ufficiali.** — Il Ministero degli affari esteri (Direzione generale degli affari commerciali) pubblica un rapporto del dott. Ugo Sabotta, Regio vice console, avente per titolo: « Il distretto consolare di Ragusa », contenente, oltre a cenni storici e topografici, notizie sull'amministrazione, sulla istruzione pubblica sulla popolazione, sulla colonia italiana, sull'agricoltura, l'industria ed il commercio, sui mezzi di comunicazione, ecc.

**Varo.** — Iermattina, a Livorno, venne varato felicemente nel cantiere Orlando il piroscafo della marina mercantile bulgara *Czar Ferdinando*.

Assisteva al varo il ministro bulgaro presso il Quirinale Rizoff con la signora, che battezzò la nave.

Il varo, diretto dal cav. Giuseppe Orlando fu Salvatore, fu applauditissimo dagli intervenuti e dalla folla.

Erano presenti alla cerimonia il prefetto comm. Adami Rossi, il sindaco, e tutte le altre autorità civili e militari.

Dopo il varo, la famiglia Orlando offrì al ministro Rizoff una colazione alla quale presero parte le autorità di Livorno.

**Marina mercantile.** — Il *Principessa Mafalda*, del Lloyd italiano, ha transitato da Gibilterra per Genova. — Il *Duca di Genova*, della Veloce, ha transitato da Montevideo per Buenos Aires.

# TELEGRAMMI

## (Agenzia Stefani)

VIENNA, 5. — La *Sudslavische Correspondez* riceve da Costantinopoli:

Il gran visir Mahmund Chefket pascià a proposito dell'azione di Essad pascià ha fatto le seguenti dichiarazioni:

Io constato che le notizie diffuse all'estero, in cui si afferma che il comandante la guarnigione di Scutari, Essad pascià, ha pro-

clamato o proclamerà, d'accordo con la Porta, un emirato ottomano in Albania, non corrispondono, in nessun modo, ai fatti. Noi non abbiamo qualsiasi notizia ufficiale che Essad pascià abbia fatto una tale proclamazione e vi faccio osservare che i comunicati finora giunti dd Essad pascià consistono soltanto in informazioni di servizio sulla capitolazione di Scutari, che avvenne, secondo questi comunicati, per mancanza di viveri.

In seguito a domanda di Essad pascià per avere istruzioni, la Porta gli ha dato ordine di preparare le truppe uscite da Scutari per il loro trasporto in Turchia.

In quanto ai soldati di Giavid pascià, il loro rinvio verso l'Asia Minore è imminente, e noi abbiamo fatto passi in proposito presso l'ambasciatore austro-ungarico e quello italiano, per potere mettere in esecuzione questi trasporti.

Le potenze hanno deciso sull'avvenire dell'Albania, e la Turchia non intende di intraprendere qualsiasi avventura in quei territori.

VIENNA, 5. — Il *Correspondenz Bureau* ha da Belgrado:

Secondo notizie giunte da El Bassan, ieri avvenne un combattimento sanguinoso tra le truppe di Essad pascià e quelle di Giavid pascià, durante il quale le truppe di Giavid pascià furono completamente sconfitte. Giavid pascià si trova in fuga verso il sud. Gli albanesi si mettono dappertutto dalla parte di Essad pascià.

Noi non sappiamo niente di accordi segreti tra Essad pascià, la Serbia e il Montenegro, e non appoggeremo alcun'azione, che fosse in contrasto con l'attitudine corretta, che noi teniamo verso le potenze.

Per quanto riguarda la situazione della Turchia, questa può essere dichiarata soddisfacente. Sono avvenuti incidenti in alcuni villaggi dei *vilayet* dell'Anatolia orientale, ma sebbene siano stati fatti passare per grandi movimenti, essi non hanno oltrepassato il carattere locale. Il paese si avvia verso una generale pacificazione e il Governo si adopera per fare adottare riforme che condurranno la Turchia, dopo la conclusione della pace, ad un'era più felice di consolidamento interno e di progresso economico.

BUDAPEST, 5. — *Camera dei deputati.* — Si riprendono i lavori senza incidenti.

L'opposizione si astiene sempre dal partecipare alle sedute.

A mezzogiorno, dopo un Consiglio dei ministri, il presidente Lukacs si è recato alla Camera ed ha fatto la comunicazione seguente:

Secondo un telegramma giunto ora dal ministro austro-ungarico a Cettigne, il Re del Montenegro ha deciso di notificare alle potenze che sgombrerà Scutari senza riserve.

Il presidente Lukacs ha quindi soggiunto:

È superfluo dire che questo felice risultato deve essere attribuito ai passi risoluti della Monarchia in proposito.

Colla medesima fermezza dimostrata finora, la Monarchia esigerà che lo sgombro di Scutari sia immediatamente effettuato.

CETTIGNE, 5 (ore 11,30 antim.). — La crisi ministeriale provocata dalla questione di Scutati non è ancora risolta.

COSTANTINOPOLI, 5. — Corre voce che lo scambio dei prigionieri di guerra turchi e bulgari comincerà prossimamente.

PORTO PRINCIPE, 5. — Stamane al principio dei funerali del presidente e nel momento in cui l'arcivescovo cominciava nella cattedrale di Porto Principe a dare l'assoluzione, un tafferuglio avvenne sulla piazza.

Seguì un fuoco di fucileria generale con colpi di cannone. Una mischia indescrivibile avvenne nell'interno della chiesa. Il fuoco di fucileria continuò nel pomeriggio. Non è segnalata alcuna vittima fra gli europei.

L'Assemblea generale ha eletto il senatore Orest presidente della Repubblica.

ATENE, 5. — Telegrafano da Corfù che si conferma che Essad pascià ha occupato Durazzo e vi è stato ricevuto assai cordialmente dalle truppe serbe.

Il colonnello serbo Dimitrievich ha passato in rivista le truppe turche, mentre il colonnello turco passava in rivista le truppe serbe. I capi delle truppe si sono abbracciati e l'artiglieria turca ha sparato salve, al momento in cui i serbi hanno ammainato la loro bandiera.

LONDRA, 5. — *Camera dei comuni.* — La Camera comincia oggi e continuerà domani la discussione della proposta di legge Dickinson per conferire il diritto di voto nelle elezioni legislative a circa sei milioni di donne.

Dickinson, liberale, avrebbe da parte sua un deputato unionista per appoggiare la proposta. Essa sarà combattuta mediante un emendamento, che sarà svolto da un unionista e da un liberale. Tale stato di cose dimostra la confusione determinata nel Parlamento dalla questione femminista.

Asquith parlerà probabilmente contro la proposta Dickinson e sir E. Grey in favore.

Il voto avrà luogo domani sera. Il risultato è atteso con curiosità. È certo che in ogni caso la maggioranza favorevole o contraria sarà debole.

RABAT, 5. — La colonna Mangin ha occupato il 27 e 28 aprile Hali Ben Haim, nella valle dell'Umor Robia. Essa ha sloggiato il nemico dalle foreste vicine.

Un contrattacco nemico molto accanito è stato il 28 aprile vigorosamente respinto.

Il colonnello Mangin, per dare una lezione al nemico, simulò una ritirata.

Il nemico venne messo in rotta e lasciò numerosi morti.

I francesi ebbero 15 morti, fra cui un ufficiale, e 25 feriti. Il nemico demoralizzato si è ritirato sulle montagne dell'Atlante.

COSTANTINOPOLI, 5. — Continuano le trattative colla Grecia per trasportare in Anatolia le truppe di Essad e di Giavid.

Nei circoli ufficiali si dichiara che, se gravi divergenze sopraggiungessero durante i negoziati di pace a Londra, esse sarebbero risolte mediante l'arbitrato d'una potenza o della Corte dell'Aja.

La ripresa delle ostilità è dunque impossibile.

Dispacci del Patriarca armeno segnalano l'assassinio di tre armeni, durante tentativi di razzia in tre villaggi armeni nelle vicinanze di Bitlis da parte dei Curdi.

Hadji Adil, ministro dell'interno, è ammalato ed avrebbe intenzione di dimettersi.

COSTANTINOPOLI, 6. — La Porta comunica ufficiosamente che la sospensione delle ostilità turco-bulgare è stata aggiornata per soli dieci giorni.

Si dichiara ufficialmente alla Porta che i negoziati in corso per il trasporto delle truppe ottomane che si trovano in Albania riguardano anche le truppe di Essad pascià, al quale la Porta ha ordinato di porre i suoi soldati sotto il comando di Alì Riza, comandante dell'esercito dell'ovest.

L'ufficiale dello stato maggiore Edib bey è stato nominato addetto alla delegazione turca a Londra per le trattative di pace.

Alcuni membri della delegazione partiranno oggi e gli altri 18 corrente.

LONDRA, 6. — Il *Times* ha da Vienna:

Mercè la cortesia di un confratello coscienzioso e generalmente bene informato, sono in grado di trasmettervi una informazione, che, se è esatta, getterebbe una luce rassicurante sulla situazione albanese.

Durante la recente visita dei consoli austro-ungarico e italiano a Tirana, Essad pascià avrebbe dato l'assicurazione che egli non aveva mai pensato di proclamarsi principe o Re d'Albania, ma che al contrario era disposto a riconoscere e ad appoggiare un Governo provvisorio albanese.

Il mio informatore aggiunge che questa notizia è già pervenuta alla Ballplatz e alla Consulta. Se essa riflette le vere intenzioni di Essad pascià, la questione albanese perde molto del suo carattere acuto.

PARIGI, 6. — L'*Echo de Paris* ha da Londra: Il testo del trattato di pace fra gli Stati balcanici e la Turchia recentemente redatto dal *Foreign Office* è sottoposto attualmente all'approvazione dei Gabinetti. Non esiste alcuna difficoltà. Si prevede che il testo sarà firmato prima della fine della settimana.

Vi si dichiara:

1° che la pace ed i rapporti di amicizia sono ristabiliti fra l'impero ottomano e gli Stati balcanici e le relazioni diplomatiche riprese;

2° che la Turchia abbandona agli alleati tutti i territori situati all'ovest della linea Enos-Midia;

3° che le questioni dell'Albania, delle isole del mare Egeo e del monte Athos sono riservate alle decisioni delle potenze;

4° che i problemi di ordine finanziario saranno risolti dalla Commissione tecnica convocata a Parigi nella quale gli alleati e l'Impero ottomano saranno rappresentati.

Firmata la pace generale, rimarranno da concludere, perchè il nuovo statuto d'Oriente sia completato:

1° un accordo fra le potenze sulle questioni riservate;

2° un accordo fra gli alleati per la divisione dei territori conquistati;

3° un accordo fra ciascun Stato balcanico e la Turchia sulle questioni particolari;

4° un accordo economico e finanziario fra le potenze, gli alleati e la Turchia.

## OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

### del Regio Osservatorio del Collegio romano

5 maggio 1913.

| | |
|---|---|
| **L'altezza della stazione è di metri** | 50.60 |
| **Il barometro a 0°, in millimetri e al mare** | 752.3 |
| **Termometro centigrado al nord** | 16.2 |
| **Tensione del vapore, in mm.** | 8.70 |
| **Umidità relativa, in centesimi** | 61 |
| **Vento, direzione** | SW |
| **Velocità in km.** | 24 |
| **Stato del cielo** | coperto |
| **Temperatura massima, nelle 24 ore** | 13.0 |
| **Temperatura minima, id.** | 16.7 |
| **Pioggia in mm.** | gocce |

5 maggio 1913.

**In Europa**: pressione massima di 769 sul Baltico, minima di 748 sulla Germania orientale, Polonia e Russia meridionale e sull'alta Italia.

**In Italia** nelle 24 ore: barometro ulteriormente disceso, fino a 8 mm. in Lombardia; temperatura aumentata al centro e sud, irregolarmente variata altrove; piogge in Val Padana, Toscana, Campania, Calabria e Sardegna, pioggerelle sulle Marche, Umbria, Lazio ed Abruzzo, temporali in Lombardia e Veneto.

**Barometro**: massimo a 756 in Sicilia, minino a 748 sull'Alta Italia.

**Probabilità**: venti tra sud e ponente forti sul Tirreno, con mare agitato, moderati altrove; cielo nuvoloso o coperto con piogge e temporali, specialmente sull'Italia superiore.

N. B. — È stato telegrafato ai semafori del Tirreno di alzare il segnale di tempesta.

## BOLLETTINO METEORICO

dell'ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

Roma, 5 maggio 1913.

| STAZIONI | STATO del cielo ore 7 | STATO del mare ore 7 | TEMPERATURA precedente massima nelle 24 ore | minima |
|---|---|---|---|---|
| Porto Maurizio | 1/4 coperto | molto agit. | 16 9 | 11 2 |
| Sanremo | — | | — | — |
| Genova | coperto | mosso | 16 4 | 11 1 |
| Spezia | coperto | agitato | 15 6 | 9 6 |
| Cuneo | 1/4 coperto | — | 17 2 | 6 9 |
| Torino | sereno | — | 17 0 | 9 1 |
| Alessandria | — | — | — | — |
| Novara | sereno | — | 20 2 | 9 2 |
| Domodossola | coperto | — | 18 6 | 5 9 |
| Pavia | coperto | — | 20 2 | 7 7 |
| Milano | coperto | — | 19 3 | 8 7 |
| Como | 1/4 coperto | — | 17 4 | 9 1 |
| Sondrio | — | — | — | — |
| Bergamo | piovoso | — | 16 0 | 6 0 |
| Brescia | piovoso | — | 17 6 | 7 8 |
| Cremona | 3/4 coperto | | 19 3 | 10 0 |
| Mantova | coperto | | 19 0 | 9 4 |
| Verona | piovoso | | 19 6 | 11 9 |
| Belluno | coperto | — | 14 5 | 8 8 |
| Udine | coperto | — | 18 3 | 10 0 |
| Treviso | coperto | | 20 6 | 10 0 |
| Vicenza | coperto | — | 19 8 | 11 0 |
| Venezia | coperto | — | 19 9 | 13 9 |
| Padova | coperto | — | 19 2 | 11 7 |
| Rovigo | coperto | | 19 6 | 12 0 |
| Piacenza | 3/4 coperto | | 18 2 | 9 0 |
| Parma | coperto | — | 16 6 | 10 2 |
| Reggio Emilia | coperto | — | 19 2 | 11 9 |
| Modena | coperto | — | 19 7 | 12 5 |
| Ferrara | coperto | — | 19 8 | 11 8 |
| Bologna | 3/4 coperto | — | 19 7 | 13 7 |
| Ravenna | — | — | — | — |
| Forlì | coperto | | 19 0 | 10 0 |
| Pesaro | coperto | mosso | 18 5 | 11 9 |
| Ancona | coperto | legg. mosso | 18 5 | 11 0 |
| Urbino | coperto | | 16 8 | 9 0 |
| Macerata | coperto | | 14 5 | 9 9 |
| Ascoli Piceno | coperto | — | 18 0 | 10 5 |
| Perugia | piovoso | — | 12 5 | 8 5 |
| Camerino | coperto | — | 13 0 | 5 5 |
| Lucca | piovoso | — | 18 0 | 10 9 |
| Pisa | piovoso | | 18 0 | 11 0 |
| Livorno | coperto | grosso | 17 0 | 12 6 |
| Firenze | coperto | | 17 1 | 11 2 |
| Arezzo | piovoso | | 15 2 | 9 6 |
| Siena | coperto | — | 14 7 | 9 7 |
| Grosseto | — | — | — | — |
| Roma | coperto | — | 18 2 | 13 0 |
| Teramo | coperto | — | 18 8 | 10 8 |
| Chieti | coperto | — | 16 8 | 7 5 |
| Aquila | coperto | — | 11 9 | 8 0 |
| Agnone | coperto | | 13 6 | 6 6 |
| Foggia | 3/4 coperto | — | 20 8 | 11 8 |
| Bari | 1/4 coperto | calmo | 19 0 | 10 8 |
| Lecce | 1/4 coperto | | 20 4 | 10 6 |
| Caserta | piovoso | | 17 5 | 12 2 |
| Napoli | 3/4 coperto | mosso | 15 5 | 10 1 |
| Benevento | 3/4 coperto | | 18 9 | 9 4 |
| Avellino | 3/4 coperto | | 14 4 | 10 4 |
| Mileto | 1/2 coperto | | 16 6 | 6 6 |
| Potenza | coperto | — | 10 9 | 6 6 |
| Cosenza | coperto | | 18 0 | 9 5 |
| Tiriolo | 1/2 coperto | — | 14 7 | 5 0 |
| Reggio Calabria | — | — | — | — |
| Trapani | coperto | calmo | 20 8 | 14 1 |
| Palermo | nebbioso | calmo | 20 8 | 10 2 |
| Porto Empedocle | sereno | calmo | 18 4 | 10 8 |
| Caltanissetta | sereno | — | 16 0 | 9 0 |
| Messina | sereno | calmo | 18 6 | 12 4 |
| Catania | /4 coperto | calmo | 21 5 | 11 2 |
| Siracusa | — | — | — | — |
| Cagliari | 3/4 coperto | legg. mosso | 20 2 | 9 0 |
| Sassari | piovoso | — | 16 0 | 9 4 |